

REPUBBLICA ITALIANA 532/2008 A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Vito MINERVA		Presidente
Dott. Rocco DI PASSIO		Consigliere
Dott. Cristina ZUCCHERETTI	Consigliere	
Dott. Maria FRATOCCHI		Consigliere
Dott. Rita LORETO		Consigliere relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di appello iscritti ai nn. 26393 – 26470 – 26474 – 27075 - 26681 del Registro di Segreteria, promossi rispettivamente da:

- 1) **C. A.**, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariano Protto, Nerio Diodà, Paolo Borghi e Mario Sanino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mariano Protto in Roma, Via Paisiello n. 39;
- 2) **G. L.**, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Vaiano e Fabio Todarello, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
- 3) **C. G.**, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Vaiano e Fabio Todarello, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
- 4) **A. V.**, rappresentato e difeso dagli avvocati Ambra Giovene, Alberto Bianchi e Carlo Selvaggi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Nomentana n. 76;
- 5) e dal **Procuratore Regionale** presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per la Lombardia; avverso la sentenza n. 114/06 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia resa in data 9 novembre 2005, depositata il 22 febbraio 2006 e corretta con ordinanza in data 30 maggio 2006 n. 181/06;

Visti gli atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 febbraio 2008, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, il P.M. nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Cinthia Pinotti, nonché l' Avvocato Mario Sanino per A. C. e, su delega dell'Avv. Vaiano, l'Avv. Izzo per L. G. e G. C., e l'Avvocato Alberto Bianchi per V. A.;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 8 aprile 2005 la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia evocava in giudizio i signori: **G. L.**, in qualità di Amministratore Delegato di Omissis s.p.a., **C. A.**, in qualità di Amministratore delegato di Omissis s.p.a., **C. G.**, in qualità di Vice Presidente pro tempore di Omissis s.p.a. e **A. V.**, dipendente Omissis fino al 30 novembre 2000 e poi in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con Omissis fino all' 11 giugno 2003, e ne chiedeva la condanna al risarcimento per complessivi euro 62.442.681,01 (richiesta rideterminata dal P.M. nella udienza di discussione del giudizio in primo grado, come più innanzi si chiarirà) in relazione a molteplici condotte illecite dai medesimi tenute, consistenti anche nell'aver concordato ed accettato indebite dazioni di denaro al fine di favorire le imprese corruttrici nell'aggiudicazione e successiva gestione di appalti in danno delle società pubbliche.

I fatti venivano desunti dalle dichiarazioni confessorie rese dai predetti nell'ambito del procedimento penale (n. 2460/03 R.G.N.R.) avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Omissis, in relazione al quale era stata emessa ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (n. 905/03 GIP) depositata il 5 giugno 2003, e dalle successive indagini istruttorie delegate al Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Lombardia – Omissis.

Si accertava, pertanto, che gli amministratori ed i dirigenti delle società collegate ad Omissis s.p.a., e cioè Omissis ed Omissis, avevano percepito pagamenti illeciti per complessivi euro 13.098.219,14, che avevano prodotto una serie di danni diretti, da disservizio e di immagine, approfonditamente illustrati dal Requirente nell'atto di citazione, cui questo Collegio fa rinvio per una più diffusa esposizione delle vicende che ci si appresta ad illustrare.

Per i medesimi fatti illeciti la Procura Regionale otteneva anche il sequestro conservativo di immobili nei confronti dell'ing. L. G. (fino alla concorrenza di euro 26.489.030,67), nei confronti dell'Ing. A. C. (fino a euro 13.770.340,67) e del dr. G. C. (euro 13.077.142,80).

Dopo aver indicato i requisiti che connotano E. s.p.a. e la partecipata Omissis s.p.a. come soggetti sottoposti a disciplina pubblicistica, il Procuratore Regionale così riassumeva le ipotesi di danno erariale enucleate (pag. 82 cit.):

- a) *danno diretto* conseguente all'aggiudicazione delle gare di appalto a condizioni meno vantaggiose per la società appaltante, ovvero conseguente all'avvenuto "recupero", in sede di esecuzione del contratto, della dazione illecita da parte dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, ovvero l'appropriazione di ingenti fondi pubblici di proprietà OMISSIS (c.d. "retrocessioni");
- b) *danno patrimoniale "da disservizio"*, costituito dai costi aggiuntivi sostenuti dalle società in mano pubblica implicate nella vicenda per ripristinare l'efficienza della struttura organizzativa in cui hanno operato i dirigenti e gli amministratori coinvolti dai fatti corruttivi;
- c) *danno* conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell'*immagine* e della personalità pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell' Omissis s.p.a. e della controllante Omissis s.p.a.

§§§

1. Il danno diretto collegato alla aggiudicazione delle gare di appalto a condizioni meno vantaggiose: i rapporti con OMISSIS AG.

La OMISSIS AG, in associazione temporanea di imprese con OMISSIS ENERGIA s.p.a. e con OMISSIS CALDAIE s.p.a., negli anni 1999/2000 si aggiudicava una serie di forniture di turbine a gas, mediante la stipula di 2 contratti, il n. I.AA.Z.1.001 del valore di euro 157.978.000,00 (per la fornitura di 7 turbogas) ed il n. I.AA.01.015 del valore di euro 204.875.000,00 (per la fornitura di 5 turbogas).

Dopo aver sottolineato (pag. 83 cit.) che, in ordine ai fatti corruttivi inerenti alla aggiudicazione ed alla loro esecuzione il danno è quantificabile in misura almeno pari alle tangenti corrisposte, il Requirente individuava, in

relazione al primo contratto, per la fornitura di tre turbogas, un danno diretto conseguente all'aggiudicazione della gara a condizioni meno vantaggiose per Omissis.

In particolare, la Procura contestava a G. e a C. di non aver tenuto conto - nella determinazione del prezzo finale di aggiudicazione della fornitura - dello sconto offerto in sede di gara dall' Omissis - Omissis, con nota del 23 dicembre 1999 diretta ad Omissis e ad Omissis, pari a una riduzione di L. 3 miliardi e alla applicazione dell' ulteriore sconto del 2,5% sul "prezzo aggiustato di fornitura".

Il danno veniva quindi calcolato quale differenza fra l'offerta di gara del giugno 1999 e quella che si sarebbe ottenuta per effetto degli sconti proposti da OMISSIS e non valutati da OMISSIS, con un maggior costo sostenuto per ciascuna turbogas pari a Lire 913.500.000 e, quindi, con un aumento del costo complessivo per le sette turbogas pari a (Lire 913.500.000 x 7 =) L. 6.394.500.000, corrispondenti ad **euro 3.302.484,00** (cfr. pag. 8 relaz. G. di F. n. 10785 del 23.03.2005 e pag. 85 cit.)

Tale circostanza era conseguenza, riferiva il Requirente, dell'accordo illecito intercorso fra G. e C. con i dirigenti Omissis, signori B. e V., che avevano loro consegnato tangenti per complessivi euro 6.121.022,00 per garantirsi l'aggiudicazione della gara comunitaria espletata da OMISSIS per la fornitura di turbine a gas, nell'ambito del programma di riconversione delle centrali di Omissis. s.p.a. Tali fondi erano poi confluiti sui rispettivi conti correnti di G. e C. dopo un passaggio sul conto di transito "Omissis" della società Omissis HOLDING, riconducibile all'arabo A. N. H., conosciuto da G.: i fatti erano stati ammessi dagli interessati durante gli interrogatori dinanzi al P.M. penale.

Sempre in relazione al primo contratto, la Procura individuava una ulteriore posta di danno per maggiori costi dovuti ad acquisto di set silenziatori (euro 59.410,00) e di pareti silenti (euro 166.800,00) per un totale di **euro 226.210,00**, resisi necessari in quanto le turbine fornite non erano risultate conformi ai requisiti contrattuali richiesti al fine di eliminare le emissioni di rumore. Tale danno veniva addebitato a titolo di dolo a G. e C..

§§§§

1.bis) Il secondo contratto, stipulato con la OMISSIS nel 2000 per la fornitura di 5 turbogas, aveva comportato secondo la Procura i seguenti danni:

- **euro 679.174,61** a titolo di interessi legali calcolati sulle somme illegittimamente corrisposte in acconto, e quindi in anticipo rispetto alla fornitura, pari al 10% del costo del contratto, pagate da OMISSIS s.p.a. a OMISSIS in conseguenza di un diritto di opzione esercitato quando ancora non era stata individuata l'impresa aggiudicataria dell'appalto, in contrasto con quanto stabilito nell'ordine in data 18.2.2000, inviato da Omissis a OMISSIS. L'importo, ottenuto applicando l'interesse legale alle somme corrisposte in acconto, veniva addebitato in solido a C. e G..
- **euro 802.017,13** per interessi passivi su ritardati pagamenti per la fornitura delle turbogas, corrisposti ad un tasso di interesse superiore di 4 punti rispetto al Omissis a tre mesi.

Anche il predetto importo, in quanto conseguenza del "favor" accordato a OMISSIS per le tangenti erogate, veniva imputato a G. e C. in solido fra loro.

§§§§

Complessivamente, il danno richiesto dalla Procura per i rapporti di OMISSIS s.p.a. con OMISSIS ammontava ad euro 5.236.091,74, imputato in solido a G. e a C..

§§§§

2) I rapporti contrattuali con la società Omissis Inc.:Gara per la fornitura della centrale termoelettrica del Omissis.

Anche in tal caso le tangenti, la cui percezione è stata ammessa dagli interessati in sede penale (cfr. cit. pag. 21), avrebbero condizionato - secondo il Requirente - l'andamento della gara europea a procedura ristretta per la fornitura di un "generatore di vapore a letto fluido" nell'ambito dell'adeguamento ambientale della centrale termoelettrica del Omissis, aggiudicata alla società Omissis inc. Le tangenti pagate avrebbero provocato non l'aggiudicazione della gara, che si era già svolta con probabile esito favorevole per la società Omissis Engineering (che aveva fatto un'offerta notevolmente più bassa), bensì l'allungamento abnorme dei tempi di aggiudicazione e della procedura di gara.

Questa infatti venne sospesa per asseriti problemi tecnici, dopo la presentazione delle offerte economiche, dal 17 giugno 1999 al 12 ottobre 2000, con nuova scadenza fissata all'11 dicembre 2000 per la presentazione di ulteriori offerte, al solo scopo, secondo la prospettazione della Procura Regionale, di consentire ad Omissis, subentrata all'originaria aggiudicataria Omissis Eng., di modificare le condizioni dell'offerta originaria, inizialmente troppo bassa, per aumentarla da 77 miliardi di lire fino al prezzo finale di conclusione della gara di circa 112 miliardi di lire, lievitato poi a 115 miliardi per l'applicazione di una clausola di cambio inizialmente non prevista e aggiunta da Omissis durante la modifica delle condizioni dell'offerta.

Inoltre la corruzione è servita, secondo il Procuratore regionale, per aumentare il corrispettivo di una perizia di variante stipulata il 12 marzo 2002 per euro 19.237.570,00 a fronte di un valore, stimato congruo da Omissis, di euro 14.289.621,00.

Il Requirente per la vicenda "Omissis" individuava le seguenti poste di danno:

- **euro 23.486.963,94**, poi rideterminato dal P.M. di udienza in poco più di 10 milioni di euro (vedi infra), quale differenza fra il prezzo finale del contratto stipulato il 31 maggio 2001 e quello di cui alla iniziale aggiudicazione del 16 giugno 1999, lievitato anche per consentire un progetto di cogenerazione del vapore a favore della società Omissis, con potenziamento della caldaia e modifica delle condizioni di contratto prima ancora che fosse concluso il relativo studio di fattibilità (cfr. cit., pag. 25);
- **euro 1.618.569,83** quale aumento del prezzo collegato alla applicazione della c.d. "clausola di cambio lira/dollaro", da far valere in favore dell' Omissis il giorno della stipula del contratto;
- **euro 4.947.969,00** quale differenza di prezzo della variante, resasi necessaria per aumentare la potenza della caldaia a vapore da 200 a 340 MW per sopravvenute esigenze di modifica del progetto iniziale. Per tale variante veniva infatti riconosciuto all' Omissis, in esecuzione del predetto accordo corruttivo, il prezzo di euro 19.237.570,00, mentre quello giudicato congruo dalla stessa Omissis ammontava ad euro 14.289.621,00;
- **euro 665.011,56** pari al tasso di interesse legale maturato sulle somme pagate in anticipo rispetto alla fornitura.

L'importo complessivo del danno, pari a (euro 10.000.000,00+euro 1.618.569,83+4.947.962,00+euro665.011,56=) euro 17.789.749,83 veniva anche in questo caso imputato in solido dalla Procura a G. e C., in quanto conseguenza dell'accordo corruttivo stipulato nei primi mesi del 2000 con il signor G., responsabile della Omissis, per aggiudicarsi in tal modo la fornitura del Omissis.

La tangente pagata da G., quantificata nella misura del 2% dell'appalto, fu anche in questo caso fatta transitare sul conto corrente del signor A. N., l'amico arabo del G. già utilizzato negli appalti con la OMISSIS, come risulta dalle confessioni degli interessati al P.M. penale.

§§§§

3. Le commesse ottenute da OMISSIS in MEDIO ORIENTE ed il danno da "retrocessioni".

A seguito delle confessioni rese da A. N. al PM penale (interr. del 1°.04.2003) veniva accertato (cfr. cit. pag. 36 e segg.) che L. G. e G. C., rispettivamente A.D. e Vice Presidente di Omissis, avevano percepito tangenti per dollari 5.359.345 con riferimento a 3 commesse ottenute da Omissis negli Emirati Arabi, in Omissis e in Omissis. Tale importo era stato versato da A. N., titolare della società OMISSIS HOLDINGS - che in tale vicenda era titolare di un rapporto di agenzia per favorire l'attività di Omissis in Medio Oriente - sui rispettivi conti correnti o in contante ai suddetti G. e C., mediante il meccanismo delle c.d. "retrocessioni", cioè della restituzione ai suddetti di una quota percentuale del c.d. *fee*, ossia del corrispettivo di intermediazione per l'agente locale.

Il valore accertato delle retrocessioni, e quindi la percentuale del corrispettivo che non trovava giustificazione contrattuale (anche perché il più delle volte i contratti erano del tutto fittizi), è stato indicato dal Procuratore Regionale nelle seguenti percentuali:

Commessa J. A.: 0,9 % = Euro 3.507.840,04

Commessa B. : 0,5% = Euro 878.710,04

Commessa R. L. : 0,5% = Euro 1.443.928,36

I fatti risultavano provati dalle confessioni di A. N., di tale C. W. A., direttore amministrativo di OMISSIS, di G. (interr. del 15.07.2003, del 24.07.2003, del 30.07.2003) e di C. (interr. del 15.07.2003 e del 30.07.2003).

In particolare A. N. ha provato, esibendo al P.M. penale la documentazione bancaria, l'ammontare delle retrocessioni. Il danno totale delle retrocessioni per le tre commesse, prive di giustificazione perché sottratte a Omissis, ammonta a **euro 5.830.478,44**, imputato in solido, a titolo di dolo, a C. ed a G..

§§§§

4. I contratti per consulenze e servizi in outsourcing.

Si tratta di un cospicuo programma di esternalizzazioni avviato da Omissis fin dal 1999. In particolare le prestazioni di servizi e consulenze erano necessarie per dare esecuzione a contratti stipulati in Omissis, Omissis e Omissis con le società riconducibili a tale G. C. (OMISSIS), che aveva già lavorato in precedenti occasioni per C. e G..

Anche in questo caso i fatti sono desunti da dichiarazioni del C. (cfr. cit. pag. 44 e segg.) che ha ammesso di essere stato contattato da C., il quale di volta in volta gli indicava i nominativi dei consulenti da assumere e poi, con il meccanismo delle retrocessioni, suggeriva a C. quale fosse la percentuale della fattura da utilizzare per pagare i consulenti e quella da riversare sui conti correnti personali svizzeri e monegaschi, cioè sul conto "Omissis" riconducibile a C. e su quello di A..

I fatti esposti dal C. hanno trovato ulteriore riscontro nelle conclusioni a cui erano pervenuti i funzionari dell'area Omissis S.p.a. che hanno eseguito una verifica interna sulla gestione operativa di OMISSIS.

L'OMISSIS, nella persona del C., ha stipulato 4 contratti di consulenza con la soc. "Omissis" - di C. (per un totale di euro 2.099.837,38); un contratto con la Soc. Omissis (euro 499.525,14) e 2 contratti con la soc. Omissis (euro 181.112,14); le autorizzazioni al pagamento delle relative fatture erano sottoscritte dal G..

Nel proprio atto scritto la Procura ha illustrato numerose anomalie di tali contratti ed ha portato molteplici argomenti a sostegno della natura totalmente fittizia dei medesimi. Il danno veniva complessivamente quantificato in **euro 3.701.027,57** pari al totale delle fatture emesse ed imputato a G. e C. in solido, tranne che per l'ammontare dei 2 contratti stipulati con la società Omissis per euro 181.112,14, che veniva invece imputato a C. e A. in solido, risultando da accertamenti delegati alla Guardia di Finanza (relazione n. 10114 del 18.03.2005; interr. C. del 7.03.2003 e del 16.04.2003) che il 50% della somma indebitamente corrisposta era stato accreditato dalla Omissis su un conto bancario della Omissis BANK of Omissis intestato a V. A., mentre il restante 50% era stato versato sul conto "Omissis" riconducibile a C. G. (cfr. cit., pag. 100 e segg.).

§§§§

5. Il danno patrimoniale "da disservizio".

La Procura individuava ancora il danno da disservizio, per un ammontare di **euro 5.295.827,48** comprendente le spese per il procedimento penale (euro 2.115.300,00), per l'assistenza legale stragiudiziale (euro 1.984.682,66), per attività di auditing (euro 841.579,42) e per la riorganizzazione (euro 354.065,40), che veniva imputato in solido e in parti uguali a G., C. e C..

§§§§

6. Il danno all'immagine.

Per la grave perdita di prestigio di Omissis s.p.a., di Omissis Produzione s.p.a., della controllante Omissis s.p.a. e del Ministero dell'Economia e Finanze cagionata dalle notizie diffuse dalla stampa sui procedimenti penali e sugli eventi corruttivi che li avevano giustificati, la richiesta di danno all'immagine veniva quantificata nell'importo pari alle tangenti percepite, per un ammontare complessivo di euro 13.098.219,14, imputato in solido e, nei rapporti interni, in misura ripartita secondo le tangenti percepite dai quattro appellanti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

§§§§

Alla udienza pubblica del 9 novembre 2005 dinanzi alla Sezione lombarda il Pubblico Ministero di udienza operava delle rimodulazioni della domanda, relative in particolare alle seguenti poste di danno:

- per il danno connesso alla gara per la centrale elettrica del Omissis veniva effettuata una diminuzione da euro 23.486.963,94 ad euro 10.558.219,44 della voce relativa alla differenza tra il prezzo finale di aggiudicazione e quello offerto nella proposta valutata da OMISSIS il 16 giugno 1999;

- per il danno imputato al convenuto A., il P.M. di udienza dichiarava di ridurne l'importo nella somma che il medesimo asseriva di aver ricevuto a titolo di compenso per l'attività di consulenza, in misura eccedente quella indicata in contratto (cioè euro 66.750,17).

§§§§

Con sentenza n. 114/2006 del 9 novembre 2005 - 22 febbraio 2006 la Sezione di primo grado - dopo aver affermato la giurisdizione della Corte dei conti sulle società per azioni a partecipazione pubblica e nei confronti del

consulente A. - accoglieva solo parzialmente la domanda risarcitoria, decidendo nei termini seguenti:

- per il danno conseguente ai contratti di fornitura di turbine a gas aggiudicati a OMISSIS s.p.a., il Collegio accoglieva integralmente la domanda attrice, condannando in favore di Omissis s.p.a. i signori L. G. e A. C., in solido fra loro, alla somma di **euro 5.236.095,74**;

- assolveva i convenuti dalla richiesta di risarcimento per i danni collegati alla gara per la centrale del Omissis, con riferimento alle seguenti poste di danno: a) differenza di prezzo del contratto stipulato con la Omissis, per mancanza del nesso causale; b) variazione di prezzo della perizia di variante, perché non vi era prova della effettiva congruità della valutazione più bassa fatta da Omissis; c) clausola di cambio, in quanto ritenuta per sua natura aleatoria.

Veniva però riconosciuto il danno di **euro 665.011,56** per la ingiustificata anticipazione di somme rispetto alla fornitura, calcolato applicando il tasso di interesse legale vigente all'epoca dei fatti e imputato in solido a G. e C.;

- assolveva i convenuti per il danno c.d. "da retrocessioni", collegato alle commesse in Medio Oriente, per la considerazione che A. N. aveva comunque svolto la sua funzione di *local agent* con risultati soddisfacenti ed aveva percepito una provvigione non maggiore di quella corrisposta ad altri agenti operanti nella medesima area;

- assolveva i convenuti per il danno collegato ai contratti di consulenza e servizi *in outsourcing* per i quali erano intervenute le società riconducibili al C., sostenendo che la retrocessione da parte del consulente di una quota del proprio guadagno al dipendente dell'ente non costituiva di per sé illecito erariale, se non era provato che ciò aveva comportato contestualmente un aumento del prezzo del servizio pagato dall'ente.

- Condannava, però, G. C. al pagamento di **euro 410.256,00** perché, con personale ammissione di responsabilità nel corso del giudizio, aveva dichiarato che tale somma era confluita sui propri conti correnti bancari e che non era stata utilizzata per pagare i consulenti ma era invece servita per alimentare fondi neri di cui il C. non aveva saputo dare alcuna giustificazione.

- Sempre con riferimento ai rapporti con C., la Sezione di primo grado condannava V. A. al risarcimento del danno erariale consistente nella somma indebitamente versata sul suo conto svizzero, a titolo di integrazione del compenso pattuito per il contratto di consulenza, che dopo il suo pensionamento era stato ridotto da 450 milioni di lire annui a 300 milioni annui. Fattispecie, questa, collegata ai rapporti con la società Omissis ed al contratto di consulenza che il C. aveva dichiarato essere completamente fittizio. La somma, pari ad euro **66.750,17**, veniva però addebitata in solido sia ad A., che a G. e C., i quali gli avevano suggerito di utilizzare l'illecito meccanismo di pagamento al di fuori delle risultanze contrattuali, mediante rimesse su conto estero;

- Quanto al danno da disservizio, la Sezione non riteneva di ricomprendervi le somme pagate per il servizio di auditing, trattandosi di una struttura che sarebbe stata comunque retribuita da Omissis, né quelle riconducibili al processo penale, poiché avrebbero trovato ivi la loro riparazione nelle forme previste dalla normativa procedurale. Il Collegio di prime cure, quindi, rideterminava equitativamente il danno da disservizio in **euro 2.100.000,00**, condannando in solido C., G. e C.;

- Riguardo al danno all'immagine, i primi giudici rimodulavano la condanna, non rapportandola alle tangenti percepite, bensì al ruolo da ciascuno rivestito nella vicenda, e quindi condannavano gli Amministratori Delegati L. G. e A. C. all'importo di euro 2.000.000,00 ciascuno; il Vice Presidente di OMISSIS G. C. al pagamento di euro 1.000.000,00 e V. A. ad euro 500.000,00, per un totale complessivo di **euro 5.500.000,00** oltre rivalutazione ed interessi.

§§§§

Avverso la citata decisione hanno proposto appello tutti i convenuti ed il Procuratore regionale ha depositato appello incidentale.

Appello incidentale del P.R. - Il Procuratore Regionale ha formulato tre motivi di appello:

a) con il **primo motivo** ha chiesto la riforma della sentenza nel punto relativo alla assoluzione di L. G. e A. C. per la gara e la gestione del contratto per le forniture della centrale termoelettrica del Omissis, in particolare chiedendo la condanna degli appellanti **G. e C.** in solido con riferimento alle seguenti poste di danno :

1) euro 10.558.219,44 quale differenza fra il prezzo di aggiudicazione ad Omissis del maggio 2001 e quello offerto dalla Omissis Combustion Energy nel giugno 1999;

2) euro 1.618.569,83 corrisposti in più da Omissis per effetto della clausola di cambio, successivamente introdotta a favore di Omissis a causa dell'accordo corruttivo;

3) euro 4.947.949,00 quale differenza di prezzo della seconda variante stipulata con Omissis, rispetto al prezzo ritenuto congruo da Omissis.

Per un totale complessivo di ulteriori **euro 17.124.738,27**, oltre la condanna per l'anticipato pagamento del prezzo recata nella sentenza impugnata.

b) Con riferimento al **secondo motivo** di appello il P.R. ha chiesto la riforma della sentenza per l'assoluzione di **G. e C.** per le commesse ottenute da Omissis in Medio Oriente (commesse del Golfo) per la costruzione di centrali termoelettriche e quindi ha chiesto che gli stessi siano condannati in solido al pagamento di **euro 5.830.478,44**, corrispondente alle somme illecitamente sottratte a Omissis con il meccanismo delle c.d. "retrocessioni" concordate con A. N., erogate dalla società senza titolo e senza controprestazioni e quindi indebitamente trattenute dagli appellati.

c) Con il **terzo motivo** di appello il P.R. ha impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha disposto l'assoluzione di **G. e C.** per i contratti di consulenza e servizi stipulati *in outsourcing* con le società Omissis e Omissis di C., chiedendo la condanna in solido dei medesimi al risarcimento del danno per complessivi **euro 2.599.362,52**, in quanto anche in tal caso era stato utilizzato il meccanismo delle retrocessioni con il C. per restituire agli interessati parte dell'importo dei contratti stipulati, che si erano rivelati, da concordanti dichiarazioni del C. e dall'esito degli accertamenti della Guardia di Finanza, in tutto o in parte inesistenti.

Non sussistono motivi di appello del P.R. per la condanna al danno da disservizio e di immagine.

§§§§

Appelli di parte - Tutti i convenuti hanno proposto appello, il C., il C. ed il G. chiedendo altresì la definizione agevolata del giudizio, che veniva respinta da questa Sezione prima centrale con decreti nn. 24, 25 e 26, depositati il 6 giugno 2007.

In via pregiudiziale i quattro appellanti hanno eccepito il *difetto di giurisdizione* della Corte dei conti, poiché viene negata la natura di impresa pubblica o comunque di organismo pubblico che la sentenza appellata ha riconosciuto ad OMISSIS, sostenendo invece che trattasi di un soggetto economico privato in alcun modo partecipante dell'attività e

dei fini pubblicitari dell'Omissis.

Si è affermato inoltre che Omissis sarebbe priva del requisito della prevalente partecipazione pubblica, in quanto la società è controllata al 99% da Omissis s.p.a, che è una società detenuta dallo Stato solo per il 32% ed in cui lo Stato nomina un solo membro del Consiglio di Amministrazione, privo di voto.

L'A., in particolare, ha rilevato *il difetto di giurisdizione della Corte dei conti anche nei suoi confronti*, poiché all'epoca dei fatti non sarebbe stato legato da rapporto di servizio con E. o con Omissis, in quanto in pensione dal 30.11.2000, ed avrebbe svolto solo attività di consulente esterno a favore di E.

Solo il C. ha sollevato la questione, già prospettata in primo grado, del *difetto di competenza della Sezione Lombardia* in favore di quella laziale, poiché dal 2004 egli era residente all'estero.

Nel merito, l'appellante G. ha eccepito la *manca di prova del danno* derivante dai contratti con Omissis per le forniture di turbine a gas e con Omissis per la caldaia in Sulcis; ha contestato la condanna per le anticipazioni del 10% del prezzo a Omissis e quello collegato al pagamento di interessi passivi; ha negato il danno da interessi legali per anticipo fornitura nella vicenda del Omissis; ha messo in discussione la condanna per disservizio, perché non provato e quella per danno all'immagine perché emessa in assenza di presupposti e comunque compensata dalle intervenute transazioni.

Ha chiesto conclusivamente – previa acquisizione istruttoria ed esperimento di C.T.U. nei termini indicati nel gravame – in via principale l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza impugnata e conseguente assoluzione; in via gradata, che la Sezione di appello disponga una drastica riduzione delle somme oggetto di condanna.

Il C., nel merito, ha eccepito la *compensazione* con le avvenute transazioni per i danni collegati ai rapporti con Omissis e alla vicenda Omissis, l'inesistenza del danno per anticipazioni e per interessi passivi, la violazione dei principi generali in materia di onere della prova per i danni da disservizio e da immagine, la non imputabilità del danno da disservizio e di immagine, l'omessa applicazione del potere riduttivo e quindi ha chiesto l'espletamento di incumbenti istruttori e l'assoluzione o, in subordine, la riduzione della condanna nei limiti della prova raggiunta, tenuto conto dei vantaggi conseguiti.

Il C. ha negato la sussistenza di danno diretto con riferimento ai contratti di consulenza per euro 410.000,00 (fondi neri), per mancata prova del danno; ha contestato la condanna in solido con G. ed A. per la somma di euro 66.715,17 da quest'ultimo percepita ad integrazione degli importi contrattualmente stabiliti; ha contestato l'effettiva sussistenza del pregiudizio patrimoniale per il danno da disservizio e l'inesistenza dei presupposti per il danno all'immagine.

Ha chiesto, previa acquisizione istruttoria, l'accoglimento dell'appello o la drastica riduzione della condanna.

L'ing. A. ha eccepito la *pregiudizialità del procedimento penale* e la necessità di *sospendere* il giudizio contabile, nonché l'inesistenza di danno erariale da tangenti in nero, precisando che la somma da lui riconosciuta quale compenso percepito è pari, in realtà, a 60.000 dollari e sarebbe stata erroneamente convertita in 66.000 euro dalla Procura e quindi dai primi giudici (sul punto cfr. comparso di costituzione del 19.10.2005, pag. 16/17); che in realtà tale somma andrebbe calcolata non con il rapporto di cambio US\$/Lire in vigore al momento in cui avvenne l'incasso dei fondi in nero (2001), bensì al rapporto di cambio esistente al momento della decisione (novembre 2005). Ha contestato l'ammontare del danno all'immagine, non proporzionato con la condanna al danno diretto. Nel merito, ha chiesto l'assoluzione o la drastica riduzione della condanna e, in via istruttoria, l'ammissione delle prove non ammesse in primo grado.

§§§§

Il Procuratore Generale ha depositato i propri atti conclusionali in data 16 e 29 gennaio 2008, contestando diffusamente, con argomentazioni alle quali per brevità si fa rinvio, i capi della sentenza che hanno comportato l'assoluzione dei convenuti e quindi uniformandosi alle richieste avanzate dal P.R. nell'atto incidentale. A sostegno della fondatezza della domanda ha depositato copia dell'avviso di conclusioni indagini del procedimento penale e della sentenza di patteggiamento, in data 29.9.2006, dei dirigenti Omissis per le tangenti relative ai contratti di fornitura delle sette turbine a gas.

Con successive memorie depositate il 28 ed il 29 gennaio 2008 gli appellanti C., G. e C. hanno ulteriormente ribadito le istanze già formulate negli atti di appello.

Venuta in discussione la causa in appello, nella udienza pubblica del 19 febbraio 2008 il Collegio ha preliminarmente respinto una richiesta di rinvio presentata il 18.02.2008 dall'Avv. Sanino, per ragioni difensive in relazione all'atto conclusionale del P.G. e ai documenti allegati, costituiti dalla sentenza di patteggiamento (in data 29.09.2006) e dall'avviso di chiusura indagini penali (in data 22.07.2006), in quanto veniva accertato che tali atti risultavano tempestivamente depositati dalla Procura Generale.

Ha preso quindi la parola l'Avv. Sanino per A. C., soffermandosi sulla transazione intervenuta per la vicenda OMISSIS con OMISSIS che, a suo dire, non risultava acquisita durante il giudizio di primo grado, pur trattandosi di argomento affrontato dalla sentenza impugnata. Sicché tale atto sarebbe stato conosciuto dagli interessati solo leggendo le conclusioni del Procuratore Generale, che a pag. 112 e seguenti ha reso noto che OMISSIS ha corrisposto ad OMISSIS 180 milioni di euro per effetto di tale transazione. L'atto, inoltre, è in inglese e l'Avv. Sanino ha messo in dubbio che lo stesso si trovasse già agli atti del giudizio.

Ha precisato altresì che dai verbali del Consiglio di Amministrazione dell'OMISSIS - che il difensore ha chiesto di depositare in data odierna come "note di udienza" - si evince che OMISSIS avrebbe dato, per effetto della transazione, 20 milioni di euro a titolo di ristoro del danno all'immagine.

Il Pubblico Ministero di udienza ha fatto notare che tali transazioni erano già state vagliate dalla Sezione di primo grado, che ne era ben a conoscenza, tanto da soffermarsi sull'argomento in vari passaggi motivazionali della decisione appellata (pagg. 26, 88, 89 e 96); inoltre il C. (e G.) ne aveva già fatto menzione nell'atto di appello, sicché spettava a quest'ultimo esibire i relativi documenti prima della odierna udienza. Si è opposto pertanto alla acquisizione dei verbali, perché tardivamente prodotti, e comunque ha chiesto di averne preventivamente il diritto di visione.

Veniva pertanto disposta dal Presidente una breve sospensione per far visionare i verbali del C. di A. al P.M.

Riaperta l'udienza alle ore 13,00, l'Avv. Sanino ha concluso affermando che, per effetto di tali transazioni, tutto il danno sarebbe stato risarcito, anche quello all'immagine e quello relativo ad interessi per ritardato pagamento. Ha contestato quindi le somme pagate per le turbine ed ha ritenuto totalmente privo di prova il danno da disservizio.

L'Avvocato Raffaele Izzo, in sostituzione dell'Avv. Vaiano, per gli appellanti G. e C., si è riportato agli atti di appello ed alle ampie memorie difensive del primo grado per tutti gli approfondimenti relativi alle voci di danno inserite in sentenza.

Ha sottolineato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, per la mancanza di partecipazione pubblica di Omissis e, quanto alla prova della colpevolezza degli appellanti, ha affermato che essa si basa su confessioni rese nell'ambito di un procedimento penale non ancora definitosi, e quindi non utilizzabili in altra sede, per cui sarebbe opportuna una sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del processo penale. Ha infine contestato la condanna per il danno all'immagine e da disservizio in assenza, a suo dire, di una concreta prova del danno. Per il resto si è riportato agli atti scritti.

Anche l'Avv. Bianchi per A. ha criticato la condanna al danno all'immagine in presenza di transazione ed ha ribadito il rilievo della pregiudizialità penale. Ha quindi negato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti di A., poiché questi non era incardinato nei ruoli Omissis ed ha svolto la sua attività in seno all'ente solo come consulente. Ha infine ritenuto sproporzionata la condanna per danno all'immagine, poiché l'A. non avrebbe percepito tangenti bensì un corrispettivo "in nero", come remunerazione aggiuntiva per i servizi resi, rispetto a quella fissata contrattualmente. Erronea sarebbe poi la quantificazione della condanna per il danno diretto, poiché l'A. non avrebbe incassato 66.000 euro, come risulta in sentenza, bensì 66.000 dollari.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Cinthia Pinotti si è richiamata a quanto già esposto nell'atto conclusionale con riferimento all'eccepito difetto di giurisdizione, citando a sostegno della tesi affermativa le norme comunitarie, la Direttiva di trasparenza ed il trattato di Bruxelles del 1963, che ha esaminato una norma centrale sulla uguaglianza degli operatori economici. Lo Stato, ha ricordato il P.M., ha risorse illimitate e può, attraverso lo strumento dell'impresa pubblica, perseguire fini pubblici; è da confutare l'asserita incompatibilità con le regole della concorrenza di un regime di responsabilità delle imprese pubbliche.

E' invece essenziale che le imprese pubbliche siano amministrate con trasparenza e correttezza, e che vi sia un controllo sul corretto uso dei fondi pubblici, in armonia con gli orientamenti innovativi della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione della Corte dei conti.

Si è opposto alla sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, che sarebbe stata chiesta dalle difese per la presunta inadeguatezza della sede in cui il materiale probatorio era stato raccolto, senza le regole del contraddittorio proprie del processo penale. In realtà, ha rilevato il P.M., le confessioni raccolte in sede penale hanno piena validità, poiché si tratta di ammissioni palesemente contrarie ai propri interessi, che sono state fatte dagli appellanti e che sono state sottoposte al vaglio critico del giudice di primo grado e agli ulteriori riscontri costituiti da prove testimoniali, indagini della Guardia di Finanza, relazioni del servizio A. interno.

Nel merito, con riferimento alla intervenuta transazione, ha precisato che trattasi di argomento già noto, poiché è pacifico che l'atto era stato già depositato durante il giudizio di primo grado, in lingua inglese. Secondo il Requirente la transazione non opera, poiché non sussiste identità del bene inciso né c'è disponibilità del bene leso.

In questa sede, invece, il risarcimento del danno deve ristorare la società per la lesione della propria credibilità a causa delle condotte illecite ed in conflitto di interessi dei propri rappresentanti.

Con riferimento alla vicenda del Omissis, ha messo in risalto la pretestuosità dei motivi che avevano giustificato l'allungamento delle trattative al fine di consentire ad Omissis l'allineamento delle proprie offerte; ha richiamato l'ordinanza di custodia cautelare e le dichiarazioni di A. N. che, nel descrivere la genesi dei fatti dannosi, ha chiaramente indicato la percezione di tangenti da parte del G. e del C., con tutti i vantaggi illeciti che ha comportato l'accordo corruttivo, fra cui la clausola di cambio e la successiva variante.

Ancor più grave, per il P.M., è stata l'assoluzione per il danno delle commesse in Medio Oriente. A dimostrazione dei fatti illustrati vi sono dichiarazioni confessorie stringenti; sicché appariva incontestato che tali commesse fossero state acquisite a fronte di un corrispettivo contrattuale fittizio e a fronte di retrocessioni in favore degli appellanti.

Anche per il danno collegato alle consulenze, ha sostenuto il P.M., esistono validi elementi probatori, come le dichiarazioni del C. e le indagini della Guardia di Finanza, che hanno provato la natura fittizia dei contratti.

Quanto al danno da disservizio, è certo che il venir meno agli obblighi di fedeltà e di trasparenza merita un suo autonomo apprezzamento. Lo stesso vale per il danno all'immagine, che non può non tener conto dei danni che la vicenda ha creato sulla credibilità di Omissis, anche con riferimento alla credibilità internazionale.

Per il resto il P.M. ha fatto integrale rinvio all'atto scritto.

Considerato in

DIRITTO

Riuniti gli appelli, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto prodotti avverso una medesima sentenza, il Collegio deve preliminarmente affrontare l'eccepito difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di OMISSIS s.p.a. e delle collegate Omissis ed E..

1. Difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di OMISSIS S.p.a. – La Sezione lombarda della Corte dei conti, con la sentenza appellata, ha confermato la giurisdizione contabile relativamente ai fatti di cui è causa, statuendo - dopo un excursus legislativo e giurisprudenziale in materia - che OMISSIS s.p.a. è organismo di diritto pubblico o impresa pubblica e su tale premessa ha ritenuto assoggettata alla giurisdizione contabile anche Omissis, perché quest'ultima ha continuato a svolgere nei confronti della capogruppo OMISSIS le medesime attività che svolgeva quando ne era una mera componente.

Tutti e quattro gli appellanti hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di OMISSIS s.p.a., in base all'assunto che, a seguito del processo di privatizzazione, attualmente la stessa è una semplice Holding di cui lo Stato detiene solo il 32,6% delle azioni, mentre il resto del capitale sociale appartiene ad investitori privati.

Il difetto di giurisdizione è stato sollevato anche nei confronti di OMISSIS, società partecipata per il 99% da OMISSIS s.p.a., che non sarebbe riconducibile alla categoria dell'organismo di diritto pubblico, mancando del requisito della prevalente partecipazione pubblica e di quello teleologico, consistente nello svolgimento dei medesimi fini dell'ente controllante per il soddisfacimento di bisogni pubblici non aventi carattere industriale o commerciale.

Analogamente, è stata eccepita la carenza di giurisdizione nei confronti di E. che, benché parte del gruppo OMISSIS, si è ritenuto non differisca in alcun modo e sotto alcun profilo da qualsiasi altro soggetto privato che eserciti attività imprenditoriale, integralmente liberalizzata, di produzione di energia elettrica.

Ciò posto, questo Collegio precisa che le argomentazioni addotte dalla Procura e, quindi, dalla Sezione di primo

grado per affermare la giurisdizione, devono reputarsi corrette, poiché si sono basate su argomenti di carattere normativo e sul *revirement* della giurisprudenza della Cassazione che, a partire dalla prima affermazione risalente all'ordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003, ha riconosciuto la necessità di riconsiderare gli orientamenti consolidati, sviluppando ed approfondendo il ragionamento secondo il quale, per effetto dell'evoluzione normativa e del progressivo ampliamento del ricorso a strumenti privatistici, a far data dalla L. n. 241 del 1990 e dal conseguente mutamento dei moduli organizzativi ed operativi della P. A., doveva ritenersi superata, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile, la tradizionale distinzione tra enti pubblici economici e non economici.

E' così divenuta irrilevante la forma giuridica pubblica o privata della struttura organizzativa ai fini della definizione della giurisdizione di responsabilità amministrativa, così come si è ritenuto del tutto irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto privato. Piuttosto, l'elemento di distinzione fra giurisdizioni è stato dalla Cassazione individuato non più nella qualità del soggetto, che può ben essere un privato o un ente pubblico, bensì nella natura del danno e degli scopi perseguiti, nella gestione del denaro pubblico e nella funzionalizzazione dello strumento di gestione disciplinato dal diritto civile alla funzione pubblica o al servizio pubblico di competenza di una pubblica amministrazione (Cass. SS.UU. n. 16697 del 2003; n. 3899 del 2004; n. 9096 del 2005; n. 4511 del 2006).

Sulla scia dei principi già affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 466 del 1993, si è consentita la compartecipazione dello strumento privatistico alla gestione di un servizio pubblico, non più detenuto in esclusiva dallo Stato, senza che per ciò solo il servizio cessi di essere pubblico e nel rispetto dei fini istituzionali dell'amministrazione.

La ulteriore evoluzione giurisprudenziale ha poi portato ad una innovazione sia dal lato del soggetto passivo, che è stato individuato non più nella società che intrattiene il rapporto di servizio con l'amministrazione in senso formale, ma negli amministratori di tali società, che rispondono direttamente e personalmente del danno cagionato all'amministrazione; sia dal lato attivo del rapporto, cioè nella possibilità di configurare la stessa impresa pubblica (o ente pubblico economico) quale soggetto attivo dell'obbligazione risarcitoria, quindi come amministrazione danneggiata, beneficiaria finale del credito risarcitorio (Cass. SS.UU. n. 15458 del 2007).

Alle sopra cennate affermazioni la giurisprudenza della Cassazione è giunta considerando anche l'apporto dell'*interpositio legislatoris*, e in particolare della norma innovativa di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge n. 20 del 1994, con il superamento, da essa introdotto, della responsabilità contrattuale quale limite della giurisdizione della Corte dei conti e l'estensione di quest'ultima alla responsabilità extracontrattuale in danno di amministrazioni ed enti pubblici diversi da quelli di appartenenza del soggetto agente.

Altra norma presa in considerazione è l'art. 7 della legge 27 marzo 2001 n. 97 la quale, pur senza arrivare ad un esplicito ampliamento della giurisdizione della Corte dei conti, ha previsto – ai fini dell'esercizio dell'azione per risarcimento del danno erariale – la trasmissione al Requirente contabile della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, a carico di dipendenti di "enti a prevalente partecipazione pubblica", dovendosi intendere tale locuzione quale comprensiva della quota di controllo societaria, anche se formalmente di minoranza (cfr. pure Corte conti, sez. III centr., 23.01.2008 n. 25/A).

Tale norma permette di affermare che anche gli amministratori degli enti e delle società in mano pubblica possono essere destinatari dei reati propri dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e che, consequenzialmente, la giurisdizione per i danni cagionati in tale veste spetta alla Corte dei conti.

Siffatta soluzione, seguita anche dal primo Giudice e che questo Collegio ritiene corretta, è anche conforme alla costante giurisprudenza delle sezioni penali della Cassazione, le quali più volte hanno affermato che la trasformazione di amministrazioni pubbliche in enti pubblici economici e quindi in società per azioni non ne fa venir meno la natura pubblicistica (Cass. pen. Sez. IV, n. 20118/2001).

E' da ritenere infondata la tesi sostenuta dalla difesa di C., secondo cui sarebbe necessario attendere, in ogni caso, l'esito del connesso giudizio penale: invero la normativa della L. n. 97/2001 fa salvo l'obbligo per il P.M. penale, in applicazione dell'art. 129 disp. att. al c.p.p., di comunicare al P.M. contabile l'esercizio dell'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, e quindi fa salva la facoltà che venga promossa l'azione di responsabilità amministrativa, data l'autonomia dei due regimi giurisdizionali dopo l'abrogazione della c.d. pregiudizialità penale.

Venendo al caso di specie, la sentenza di primo grado ha dimostrato, con argomentazioni che questo Collegio condivide, che nonostante la privatizzazione formale, introdotta per OMISSIS con il D.L. n. 333/1992, conv. nella l. n. 359/1992, permane la natura pubblica di OMISSIS s.p.a., il che conforta la tesi della sua sottoponibilità alla giurisdizione contabile.

E, difatti, in primo luogo occorre evidenziare che OMISSIS s.p.a. opera nel settore energetico, e che, nonostante la trasformazione in società per azioni e la progressiva liberalizzazione del settore dell'energia elettrica, essa – contrariamente a quanto affermato dagli appellanti - continua ad agire per il perseguimento di finalità pubblicistiche, in quanto la produzione ed erogazione di energia elettrica rimane servizio pubblico essenziale anche se non più gestito in modo monopolista dallo Stato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4711/2002).

Altri indici della natura pubblica di OMISSIS s.p.a. (e della conseguente sua sottoposizione alla giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti) sono stati ravvisati dai primi giudici – e vengono da questa Sezione condivisi - nella riconducibilità della stessa, per l'art. 2 d.lgs. n. 158/1995, negli appalti relativi ai c.d. settori esclusi, alla categoria dell'impresa pubblica, per la configurazione della quale si ritiene, respingendo l'eccezione degli appellanti, che sussistano entrambi i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria: e cioè, la personalità giuridica pubblica e l'influenza dominante su di essa esercitata, in via diretta o indiretta, dalle amministrazioni aggiudicatrici, anche solo attraverso il controllo della maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, essendo irrilevante, ai fini della definizione dell'impresa pubblica, il requisito teleologico, cioè il carattere generale e la natura non industriale o commerciale dell'attività svolta.

Inoltre, reputa questo Giudicante, sempre a fini di reiezione della eccezione di diniego di giurisdizione, che non può ignorarsi che nei confronti delle privatizzate nei settori strategici, fra cui OMISSIS s.p.a., fin dalla legge n. 332/1994 sono stati previsti una serie di poteri speciali riconosciuti in favore dell'azionista pubblico (quali una sorta di potere di veto sull'adozione di delibere di particolare rilevanza, nonché la facoltà di nominare uno o più

amministratori ed un componente del collegio sindacale, o un potere di gradimento sull'ingresso di soci in posizione rilevante), costituenti la c.d. *golden share*, che di fatto hanno permesso al Ministero dell'Economia e Finanze di intervenire nelle decisioni più importanti di una società privatizzata per la tutela degli interessi della collettività, così mantenendo il controllo sulle società erogatrici di pubblici servizi, a prescindere da una entità minima del pacchetto azionario detenuto dallo Stato.

A parte ciò, merita di essere sottolineata la rilevanza che presentano, nello statuto di OMISSIS s.p.a., le norme che, limitando il possesso di azioni in misura superiore al 3% del capitale sociale, sono funzionalizzate a mantenere il controllo statale sulla società anche collocando sul mercato quote superiori al 50%.

Nè può condividersi l'osservazione degli appellanti, che nega l'influenza pubblica dominante su OMISSIS s.p.a. in base all' assunto del mancato possesso, da parte dello Stato, della maggioranza azionaria di OMISSIS s.p.a..

In proposito può facilmente replicarsi che il pacchetto dell'azionista pubblico, che attualmente è limitato al 32,6%, raggiungeva invece il 70% all'epoca in cui si sono verificati i fatti dannosi oggetto del presente giudizio. Ma v'è di più: per effetto dei poteri strategici riconosciuti al Governo attraverso la *"golden share"*, l'azionista pubblico, anche in ipotesi di quota azionaria inferiore al 50%, avrebbe detenuto comunque il c.d. pacchetto di controllo su OMISSIS s.p.a.

Dalla riconosciuta natura pubblica di Omissis discende l'affermazione della pubblicità di Omissis s.p.a. e di Omissis s.p.a.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2359 c.c. sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria: tale è, senz'altro, la situazione di OMISSIS s.p.a., che è partecipata in modo pressoché totalitario da OMISSIS s.p.a., le cui quote di titolarità facevano capo, all'epoca dei fatti, per il 70% al Ministero dell'Economia e Finanze; quindi, anche OMISSIS deve ritenersi indirettamente soggetta all'influenza pubblica dominante.

La natura pubblica di tale società, pertanto, si desume dalla identità di fini perseguiti da OMISSIS rispetto ad OMISSIS s.p.a., di cui costituiva la Divisione "Ingegneria e costruzioni"; di fatto OMISSIS, anche dopo lo scorporo, ha continuato ad esercitare le medesime attività che già svolgeva quando era parte di OMISSIS.

Si devono respingere le obiezioni degli appellanti, secondo le quali OMISSIS svolgeva solo una parte delle attività in favore del gruppo OMISSIS, poichè per la rimanente parte aveva acquisito proventi con attività svolte all'esterno. Come già rilevato dai primi giudici, la circostanza che a tali funzioni si sia aggiunto anche l'espletamento di ulteriori attività con soggetti esterni al gruppo non esclude che OMISSIS abbia proseguito nel suo compito originario di soggetto deputato alla progettazione, all'acquisto ed alla costruzione e manutenzione di sistemi energetici per OMISSIS s.p.a.

Le medesime considerazioni possono farsi per Omissis s.p.a., anch'essa controllata in misura largamente maggioritaria da OMISSIS s.p.a., di cui continua a svolgere le medesime finalità pubbliche istituzionali della produzione di energia.

D'altronde, è agevole accertare l'unitarietà tra OMISSIS, OMISSIS ed E. anche attraverso il bilancio societario consolidato del gruppo societario controllato dalla holding OMISSIS s.p.a.

Ulteriore elemento valutato dai primi giudici per affermare la giurisdizione su tali società è dato dalla persistenza, nei confronti delle società per azioni privatizzate, e in particolare nei confronti di OMISSIS s.p.a., del controllo della Corte dei conti ex art. 12 della l. n. 259/1958, che in un certo senso sconfessa l'affermazione degli appellanti, secondo cui a seguito della diminuzione della quota di partecipazione dell'azionista pubblico in OMISSIS sarebbe venuta meno la natura pubblica della stessa.

Reputa questo Giudicante che le segnalate considerazioni, le quali hanno avvalorato le motivazioni dei primi giudici in favore della estensione della giurisdizione contabile alle citate società a partecipazione pubblica, mantengono comunque la propria attualità, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16 bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, a norma del quale *"per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario"*.

Si tratta di una disposizione che ha valore solo per il futuro: la devoluzione al giudice ordinario, infatti, è stata da tale norma espressamente esclusa *"per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"*.

Si osserva, inoltre, che la limitazione della giurisdizione contabile riguarda solo le s.p.a. a partecipazione pubblica minoritaria che siano anche quotate in borsa. Ciò vuol dire che per le società a prevalente o totale partecipazione pubblica la giurisdizione della Corte dei conti è stata, dal legislatore, indirettamente riaffermata, non solo per gli amministratori ma anche per i dipendenti: risultato al quale, finora, si era pervenuti solo attraverso una interpretazione innovativa della giurisprudenza della Cassazione.

Peraltro il medesimo legislatore, escludendo l'applicazione della norma ai giudizi in corso, ha di fatto espressamente riconosciuto, per il pregresso, la giurisdizione della Corte dei conti anche sugli amministratori e dipendenti delle società per azioni (Omissis, Omissis e Omissis) quotate in borsa e partecipate soltanto in via minoritaria dalla mano pubblica.

In base a quanto premesso gli appelli sul punto vanno respinti, con affermazione della sussistenza della giurisdizione contabile.

Naturalmente, questo Giudicante deve precisare che l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti delle società per azioni a partecipazione pubblica non implica un sindacato di questo giudice sulle scelte imprenditoriali di tali società, nei confronti delle quali, del resto, già sussiste lo sbarramento assicurato dalla norma della L. n. 639 del 1996, che sancisce l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Nella specie, si fa rilevare che le condotte contestate dalla Procura Regionale agli appellanti sono espressive di compiti gestionali di evidente valenza pubblicistica; tutti i danni contestati attengono a precise violazioni di obblighi di servizio in relazione a gare comunitarie, o varianti contrattuali di contratti soggetti all'evidenza pubblica, o peculati realizzati mediante stipula di contratti totalmente o parzialmente fittizi, quindi attività disciplinate dalle regole proprie dell'evidenza pubblica, la cui lecita osservanza non attiene a scelte imprenditoriali sottratte alla giurisdizione contabile, ma a compiti pubblicistici di rispetto della concorrenza e della trasparenza nelle gare.

2. Difetto di giurisdizione nei confronti di A. – L'A. ha eccepito la sua non assoggettabilità alla giurisdizione della

Corte dei conti sul presupposto che, nel periodo nel quale vengono inquadrati i fatti addebitatigli, egli era stato collocato in pensione fin dal 30.11.2000 e, in seguito, aveva operato a favore di OMISSIS solo come consulente esterno, per cui non era legato da alcun rapporto di dipendenza né con OMISSIS né con OMISSIS.

Non sussisterebbero, quindi, gli estremi per esercitare nei suoi confronti la giurisdizione della Corte dei conti per responsabilità amministrativa, mancando l'incardinamento di A. nell'apparato organizzativo pubblico, in quanto titolare di un rapporto di lavoro autonomo avente natura consulenziale, con attività resa da soggetto esterno alla ipotizzata amministrazione.

Peraltro, l'A. non avrebbe svolto la funzione di Direttore Operativo di Omissis, in quanto tale qualifica compare solo in due "disposizioni organizzative" predisposte da G., la prima emessa in data 20 gennaio 2000, e cioè quando l'A. era ancora in servizio; la seconda è stata invece emessa il 24 maggio 2002, quindi in epoca successiva al periodo (l'anno 2001) in cui l'appellante ha percepito sul proprio conto corrente i compensi in nero.

In conclusione, l'A. avrebbe svolto solo le funzioni, attribuitegli dall'accordo di collaborazione, di consulente *senior* di grande esperienza, nel settore dei montaggi e del *management* tecnico-programmatico dei progetti.

L'argomentazione non ha pregio.

In proposito si osserva che la giurisprudenza di queste Sezioni è pacifica nel ritenere, alla stregua delle figure organizzatorie proprie dell'attuale assetto amministrativo, la sussistenza di un rapporto di servizio tra un ente pubblico ed un soggetto esterno, eventualmente già legato ad altro apparato amministrativo, ogni qualvolta il medesimo venga normativamente fatto carico di una attività che interagisca con quella propria dell'ente, nel senso che rientri nel suo *munus* normale o acquisito l'effettuazione di prestazioni nell'interesse dell'ente c.d. estraneo o l'inserimento, con diverso apporto, nell'attività o funzione propria di quest'ultimo. Va ricordato che l'esistenza di un rapporto di servizio è stata ammessa anche con riguardo a numerosi casi di soggetti che, a vario titolo e senza essere pubblici dipendenti, operano all'interno della P.A. e, per tale motivo sono normativamente partecipi dell'attività dell'ente e, dunque, responsabili per le eventuali lesioni patrimoniali arrecate all'ente nell'esercizio di quel *munus* ed in violazione di obblighi da questo indotti.

A tal fine rammenta il Collegio che anche nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione il rapporto di servizio è stato riconosciuto ogni qualvolta un soggetto estraneo all'organizzazione dell'Amministrazione, indipendentemente dalla sua natura privatistica e dallo strumento contrattuale adoperato, diventa, sia pure temporaneamente, compartecipe dell'azione amministrativa, svolgendo un'attività anche solo strumentale all'esercizio della funzione pubblica (Cass. SS.UU. 22 febbraio 2007 n. 4112; 20 ottobre 2006 n. 22513; 1 marzo 2006 n. 4511; 12 ottobre 2004 n. 20132; 12 marzo 2004 n. 5163; 26 febbraio 2004 n. 3899; 22 gennaio 2002 n. 715).

Appare opportuno ricordare che per la giurisprudenza della Corte di Cassazione l'esistenza di un rapporto di servizio, quale presupposto per un addebito di responsabilità, non è limitata al rapporto organico o al rapporto di impiego pubblico, ma è configurabile anche quando il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla P.A., venga investito *anche di fatto*, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività, in favore della medesima P.A., nella cui organizzazione, perciò, si inserisce (Cass. SS.UU. n. 19661/2003; n. 20132/2004; n. 24002/2007).

Peraltro la stessa Cassazione ha avuto modo di affermare la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti di "esperti in materie attinenti all'attività dei singoli rami dell'amministrazione", per periodi determinati ed in relazione a comprovate esigenze dell'amministrazione (Cass. SS.UU. 9 giugno 1997 n. 5137 e 3 ottobre 1996 n. 8642).

Venendo al caso di specie, risulta dagli atti che l'appellante A., subito dopo il suo pensionamento avvenuto il 30 novembre 2000, ha stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con Omissis. Ebbene, condividendo l'osservazione del Procuratore Generale, il Collegio rammenta che tale tipo di contratto di lavoro comporta, da parte del lavoratore autonomo (nella specie, il consulente) l'assolvimento di obblighi miranti ad ottenere un determinato risultato. Nonostante l'asserita autonomia professionale, l'ing. A. ha dovuto, quindi, osservare le disposizioni impartite dagli amministratori della Società che avevano richiesto la consulenza per il raggiungimento di detto risultato; è poi indubitabile che, nell'espletamento di tale attività consulenziale egli agiva per conto di Omissis, e che la stessa ricostruzione operata dalla difesa di A. appare fortemente contraddetta sia dalla presenza in atti di due documenti predisposti da G., le c.d. disposizioni organizzative, in cui egli viene definito "Direttore Operativo", sia dalla documentazione acquisita al fascicolo di prime cure e dalla informazione di garanzia notificata all'A. dal P.M. penale, in cui quest'ultimo ha definito l'appellante "direttore commerciale" sulla base delle relazioni redatte dalla Polizia Giudiziaria.

Sul punto la sentenza impugnata ricostruisce in termini esaustivi sia il presupposto (rapporto di servizio) che radica la giurisdizione della Corte dei conti sia l'effettivo svolgimento di una attività riconducibile ad un rapporto di servizio.

In definitiva, reputa il Collegio che l'incarico di collaborazione diretta con i vertici di Omissis, a carattere coordinato e continuativo che era stato conferito all'ing. A. ha determinato lo svolgimento, in favore della società interessata, di un'attività strumentale all'esercizio della funzione pubblica, in diretta connessione con l'inserimento funzionale, quale organo tecnico straordinario, di quest'ultimo; si può pertanto affermare la sussistenza di un rapporto di servizio in senso lato con la società, tale da giustificare la sottoposizione dell' A. alla giurisdizione contabile. L'appello sul punto va quindi respinto.

3. Eccezione di incompetenza territoriale – La difesa di C. ha osservato che l'art. 1, comma 6, della legge n. 19/1994 prevede che "tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della Sezione regionale del Lazio"; la stessa disposizione, inoltre, non farebbe alcun riferimento che induca a ritenere che la prevista competenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio sia limitata alla materia pensionistica.

In altri termini, secondo la menzionata difesa, il combinato disposto dell'art. 1 della Legge n. 19/1994 e dell'art. 2 della Legge n. 658/1984 fisserebbe i criteri per il riparto della competenza territoriale nei casi nei quali la parte privata non risieda all'estero, mentre il comma 6 citato porrebbe una deroga generale per i soggetti residenti all'estero, imponendo che tutti i giudizi – pensionistici e non – relativi agli stessi, senza alcuna distinzione, debbono essere proposti e celebrati innanzi alla Sezione giurisdizionale per il Lazio.

Ciò premesso, il Collegio rileva che la questione della individuazione dei criteri ai fini della attribuzione della competenza territoriale è stata affrontata dalle Sezioni Riunite che, con sentenza n. 4/2002/QM, hanno stabilito che

ai fini del riparto di competenza è necessaria l'incardiazione nell'ufficio o nell'organo dell'ente avente sede nella regione. Ciò comporta che criterio principale per la attribuzione di competenza alle Sezioni regionali della Corte dei conti è costituito dall'incardiazione del pubblico amministratore o dipendente, supposto autore del comportamento illecito, nella sede o ufficio ubicati nella Regione. Qualora, invece, nella produzione dell'evento dannoso concorrono o confluiscono più comportamenti illeciti di soggetti incardinati presso uffici o sedi di diverse Regioni, criterio ulteriore per determinare il giudice competente è la individuazione del fatto giuridico o dell'attività illecita necessariamente causativa di danno e la sua attribuzione al soggetto che l'ha posta in essere, in forza della incardiazione presso una sede, un ufficio, un organo dello Stato o di un ente pubblico.

Quanto al criterio della residenza anagrafica, il Collegio condivide le considerazioni già illustrate nella decisione appellata, nel senso che esso trova applicazione, per espressa indicazione dell'art. 2, comma 1, lett. C) della legge n. 658 del 1984, al solo contenzioso pensionistico, per il quale il criterio attributivo della competenza è individuato dalla residenza anagrafica posseduta dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso, come del resto hanno chiarito le Sezioni Riunite con sentenza n. 4/2002/QM.

Verificandosi, nella fattispecie all'esame, che i responsabili del comportamento illecito sono amministratori e dipendenti incardinati negli uffici della società nell'ambito della Regione Lombardia, e che anche l'attività illecita produttiva di danno è stata realizzata nel medesimo luogo, si conferma la competenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia e la relativa eccezione deve essere respinta.

4. Sulla sospensione del giudizio di responsabilità in attesa della definizione del giudizio penale.

La difesa di A. ha pure addotto l'eccezione di pregiudizialità del procedimento penale pendente rispetto al presente giudizio di responsabilità amministrativa, sostenendo che la sentenza di primo grado, che ha respinto detta eccezione, dovrebbe essere riformata, attesa la coincidenza, nella condotta illecita ascritta ad A., fra l'elemento costitutivo del reato ed il pregiudizio erariale, per cui si imporrebbe la sospensione del presente giudizio in attesa dell'accertamento penale della attendibilità delle dichiarazioni del C., riportanti accuse a carico di A..

Al riguardo questo Giudicante ritiene necessario precisare che, in merito ai rapporti tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, quando i due giudizi vertono sullo stesso soggetto e sullo stesso fatto, è principio ormai pacifico che il nuovo codice di procedura penale, introdotto nel 1988, ha eliminato dall'ordinamento non solo l'art. 3 c.p.p., ma anche ogni riferimento ad esso dal testo novellato dell'art. 295 c.p.c., cosicché deve ritenersi che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio di pregiudizialità obbligatoria del processo penale del quale la norma (art. 3 c.p.p.) era espressione.

Pertanto non esiste più, nei rapporti fra i due giudizi, la c.d. pregiudiziale penale, e i due giudizi si pongono in autonomia e separatezza fra loro, essendo i reciproci effetti disciplinati nel nuovo codice nei limiti indicati dall'art. 651 e 652 c.p.p.

Tale principio, affermato per la prima volta dalle Sezioni Riunite di questa Corte nel 1990 (sent. n. 648 del 5.2.1990), è stato più volte ribadito anche in epoca recente, per cui può senz'altro sostenersi che nel sistema del nuovo codice, improntato alla separatezza dei processi, non esiste un'ipotesi di sospensione *necessaria* del giudizio di responsabilità amministrativa in rapporto alla pendenza di un giudizio penale (Cfr. Sez. I Centr., 24.01.2008 n. 54/A; 23.03.2005 n. 100/A; 17.09.2001 n. 266/A; Sez. II Centr., 10.9.2001 n. 291/A e 16.10.2001 n. 330/A; Sez. III Centr., 19.05.2008 n. 171/A); e difatti, le due ipotesi di sospensione necessaria contemplate nel terzo comma dell'art. 75 c.p.p. (azione proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado) riguardano esclusivamente il *processo civile* e, quindi, non potrebbero trovare applicazione nel giudizio contabile (Sez. II centr., n. 186 del 27.7.1998).

Tutto ciò ha portato anche all'affermazione della *manca di pregiudizialità del processo penale ex art. 295 c.p.c.* come novellato, posto che i fatti a fondamento del processo penale e di quello amministrativo di danno sono valutabili autonomamente in ragione della diversa sanzione da comminarsi, facendo stato nel processo contabile l'accertamento dei fatti nei limiti della loro materialità oggettiva e *solo se già accertati con sentenza penale definitiva di condanna*, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in tali limiti essendo vincolante il processo penale concluso con sentenza irrevocabile *prima* della definizione del processo contabile (Sez. I centr., n. 184 del 20.6.2000, Sez. Lazio, n. 236 del 14.2.2000; Sez. Lombardia, n. 1551 del 14.12.1999; Sez. Puglia, n. 11 del 15.2.2000).

E' stato pure sostenuto (Sez. I, n. 250 del 16.7.1991) che, in ragione di quanto precedentemente affermato sulla autonomia dei due processi, ben può il giudice contabile conoscere e valutare per il proprio convincimento gli elementi e le prove acquisiti nel procedimento penale senza dover attendere la pronuncia penale definitiva, soprattutto in presenza di altri concordanti elementi di valutazione (Sez. I Centr., n. 100 del 23.03.2005; n. 266 del 17.9.2001; Sez. Umbria, n. 34 del 22.1.2001).

Né può sottacersi che, vigente il nuovo testo dell'art. 295 c.p.c., anche quella parte della giurisprudenza che ritiene comunque possibile o "opportuna" la sospensione c.d. facoltativa del giudizio di responsabilità, *tuttavia la esclude quando l'impianto probatorio sia già di per sé sufficiente ai fini del decidere, a prescindere dalla condanna per il reato contestato* (Sez. III centr., 19.05.2008, n.171/A; Sez. I centr., 14.11.2000 n. 331/A). Nello stesso senso è anche la giurisprudenza della S.C. di Cassazione (Cass. Civ., n. 7057 del 29.5.2000, n. 6792 del 24.5.2000). In ogni caso, la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 272/2007 ha fugato ogni dubbio sulla non necessità della sospensione.

E, venendo alla fattispecie all'esame, non può escludersi che essa si presenta sufficientemente chiara nella sua realtà fenomenica, risultando la condotta illecita dell'appellante già sufficientemente delineata e provata da quanto emerge dalla documentazione acquisita in sede penale.

E difatti, dagli atti trasmessi dal pubblico ministero penale, dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, dalla verifica interna eseguita dai funzionari dell'Area Omissis di OMISSIS S.p.a., nonché dalle stesse dichiarazioni testimoniali si evincono una molteplicità di elementi probatori a conforto delle accuse mosse all'A., come del resto viene riconosciuto anche dal Collegio giudicante nella motivazione della sentenza di condanna.

I fatti, nella specie, risultano pienamente acclarati e confermati dallo stesso appellante, che nella memoria di costituzione ha ammesso di aver ricevuto fondi in nero, non previsti contrattualmente, a titolo di compenso ulteriore rispetto a quanto pattuito per l'incarico di consulente svolto per Omissis.

Pertanto la richiesta dell' appellante A., di sospensione del giudizio per pendenza del processo penale, deve essere respinta.

5. Richiesta di acquisizioni istruttorie – Venendo al merito della controversia, occorre inizialmente esaminare,

per rigettarle tutte, le richieste istruttorie avanzate dalle difese degli appellanti, in particolare i signori G., C. ed A.

Per quanto riguarda le istanze di esibizione atti, formulate per consentire una più corretta valutazione dei comportamenti illeciti e del danno erariale, si osserva che esse vengono respinte o perché le stesse si presentano assolutamente generiche, e quindi sono inammissibili in quanto in contrasto con l'art. 94 disp. att. c.p.c., o perché appaiono comunque non indispensabili ai fini della presente decisione, in quanto ogni aspetto controverso risulta ormai abbondantemente sciverato.

Analogamente deve ritenersi per le istanze di prove testimoniali e per le generiche ed eventuali richieste di perizie, prospettate dalle parti al fine di valutare il carattere dannoso di determinate condotte.

Non ravvisandosi elementi di fatto suscettibili di approfondimento ulteriore, correttamente il primo Giudice ha respinto le richieste istruttorie.

§§§§

Prima ancora di esaminare partitamente le varie poste di danno, si deve premettere che il Collegio di prime cure (cfr. sentenza, pag. 83) ha dato atto di aver raggiunto la piena prova dell'avvenuta percezione, da parte degli odierni appellanti, di dazioni illecite che, solo con riferimento ai rapporti Omissis – Omissis, ammontano ad € **6.121.022,00** e sono state elargite da dipendenti della società Omissis e finalizzate alla aggiudicazione della gara *de quo*.

La percezione di tangenti, per un importo complessivo di euro 13.098.219,14, si inserisce come sfondo di tutte le vicende che verranno in prosieguo illustrate, e costituisce la chiave di volta per interpretare una serie di comportamenti illeciti degli appellanti che interferiscono nel sinallagma contrattuale e, prima ancora, nella corretta gestione delle trattative delle varie forniture e servizi.

L'assunto appare effettivamente comprovato da una serie di riscontri positivi, come ha sottolineato e diffusamente illustrato il Pubblico Ministero nella udienza odierna, fra cui le dichiarazioni confessionarie, le prove testimoniali, l'esito delle indagini della Guardia di Finanza, le relazioni del servizio auditing, come più innanzi meglio si illustrerà.

Deve quindi effettivamente riconoscersi che sul fenomeno della corruzione dei vertici EPW si è raggiunto un riscontro probatorio certo, di cui è conferma anche l'avviso di chiusura indagini penali depositato agli atti dal Procuratore Generale. La percezione di tangenti costituisce, peraltro, la prova della condotta dolosa e, quindi, la ragione giustificativa della condanna in solido degli appellanti.

§§§§

6. Il danno diretto: L'acquisto di turbogas ed i rapporti di OMISSIS con la OMISSIS S.p.a.

Come già anticipato nella parte in fatto, con riferimento ai due contratti relativi all'acquisto di turbogas dall'OMISSIS la Sezione di primo grado ha accolto integralmente le richieste della Procura Regionale, condannando in solido l'ing. G. e l'ing. C. al pagamento, in favore di OMISSIS, della complessiva somma di **euro 5.236.095,74**, composto dalle seguenti voci di danno:

- Euro 3.302.484,00 per non aver, il G. ed il C., computato lo sconto offerto dall'O OMISSIS in sede di offerta ai fini della determinazione del prezzo finale;
 - Euro 452.420,00 per l'acquisto di pareti silenti e di set silenziatori;
 - Euro 679.174,61 per anticipazioni del 10% del prezzo;
 - Euro 802.017,13 per interessi passivi su ritardati pagamenti per la fornitura delle turbogas.
- Premesso ciò, occorre esaminare nel dettaglio le singole voci di danno.

§§§§

6.a) Il danno di Euro 3.302.484,00 - Le difese di G. e di C. hanno sostenuto che nessun danno erariale sarebbe derivato dall'acquisto delle turbogas e dalla condotta degli odierni appellanti.

Occorre precisare che durante il giudizio di primo grado il G. (e il C.) avevano dichiarato che l'importo di cui sopra non costituiva danno poiché tale maggiorazione di prezzo rispetto all'offerta base avanzata dall'Omissis in data 14 settembre 1999 non era dovuta ad una mancata applicazione dello sconto, bensì al fatto che essa non fosse comprensiva degli *oneri di trasporto ed assemblaggio* della turbogas destinata alla centrale di Omissis.

Il Collegio di prime cure ha valutato tale eccezione difensiva e l'ha respinta affermando che la stessa, "peraltro sfornita di prova, non appare condivisibile". Ciò in quanto era assolutamente indimostrato che gli oneri di trasporto ed assemblaggio della turbogas destinata a Omissis ammontassero alla considerevole cifra di euro 3.302.484,00 e, quindi, corrispondessero nel quantum alle somme oggetto di detto sconto.

L'assunto – sosteneva il Collegio di primo grado - era ulteriormente comprovato dal fatto che con nota in data 22 maggio 2002 l'OMISSIS Energia s.p.a. aveva inviato ad EPW una proposta economica riguardante gli oneri extracontrattuali relativi al trasporto ed assemblaggio della turbina destinata a Omissis per soli euro 859.614, il che dimostrava non solo che detti oneri erano stati conteggiati a parte e non inclusi nel contratto, ma anche che sussisteva una manifesta differenza quantitativa fra le suddette spese e l'importo dello sconto offerto e non computato nel contratto di fornitura delle turbine.

Ciò premesso, si deve osservare che nell'atto di appello il G. ed il C. introducono sull'argomento nuovi elementi di giudizio e di esame, e sottopongono al vaglio della Sezione nuovi quesiti che non avevano formato oggetto di esplicite domande in primo grado.

Emerge dagli atti che la difesa del G. (cfr. appello, pag. 31 e segg.) e quella di C. (cfr. appello, pag. 28 e segg.) con riferimento a tale specifica posta di danno (euro 3.302.484,00) hanno sostenuto in appello che la maggiorazione di prezzo, in realtà, non era dovuta agli oneri di trasporto ed assemblaggio della turbina destinata a Omissis (come, del resto, avevano dichiarato in primo grado) bensì era dovuta a oneri di trasporto della terza turbina dalla Germania alla Centrale di Omissis (non più Omissis), oltre che a modifiche contrattuali per l'aggiunta della fornitura di sistemi antighiaccio, di cavi e passerelle. Conclude sul punto il G. che "è del tutto congruo il costo di 2 miliardi circa delle vecchie lire che rappresenta il costo per il trasporto della terza turbina dalla fabbrica sita in Germania fino a Omissis".

Ebbene, è evidente che il motivo di appello introduce un elemento di valutazione e di giudizio del tutto diverso da quella che era stata la motivazione fornita dagli appellanti dinanzi al giudice di primo grado per giustificare la lievitazione di costi.

Inizialmente si era parlato di *surplus* dovuto a costi di trasporto ed assemblaggio della turbina destinata a Omissis; ora si pretende di innovare del tutto le ragioni giustificative dell'incremento di costi, adducendo che esso è

imputabile ai costi di trasporto della terza turbina (non più destinata a Omissis bensì a Omissis) *dalla Germania a Omissis* (cfr. appello G., pag. 44/45) e ciò si evincerebbe dalla nota fax spedita il 17.01.2000 da Omissis a OMISSIS.

L'osservazione difensiva appare comunque diversa da quella introdotta in primo grado, e quindi non può trovare ingresso in questa fase di giudizio.

In disparte tale considerazione, il Collegio osserva che, in ogni caso, l'eccezione non risulta provata dagli appellanti, i quali non hanno documentalmente dimostrato che negli accordi contrattuali intercorsi si decise di attribuire uno specifico costo al trasporto della turbina fino a Omissis e che tale costo corrispondesse realmente alla differenza fra quanto offerto da OMISSIS al netto degli sconti (Lire 127.237.500.000) e quanto successivamente pattuito per il primo contratto (Lire 129.600.000.000); tanto più che la terza turbina non doveva essere più inviata – come da accordi - a Omissis, per gli oneri connessi alla difficoltà di trasporto nel sito (smontaggio, trasporto, riassetto) ma veniva semplicemente destinata a Omissis come le altre due partite.

Posto ciò, la circostanza che nella nota fax di Omissis del 17.01.2000, diretta ad OMISSIS, si sia precisato, nel definire gli accordi tra le parti, che *“la fornitura sarà comprensiva anche del trasporto della terza turbina a gas fino alla centrale di Omissis”* non dimostra che sia stato pattuito un incremento di costo a tale titolo, piuttosto comprova che la precisazione di Omissis si è resa necessaria, dopo il cambio di destinazione della terza turbina, allo scopo di riepilogare gli accordi a monte, inseriti da OMISSIS nella proposta del 14 settembre 1999, in cui espressamente la società dichiarava che *“per la Centrale di Omissis abbiamo previsto la resa in loco dei corpi macchina già assemblati”*.

Pertanto il motivo di appello va respinto.

Del pari va respinto l'ulteriore motivo di appello del G., secondo cui il giudice di primo grado avrebbe indebitamente confuso la prima gara comunitaria relativa alle tre turbine con la successiva negoziazione che ha riguardato le ulteriori quattro turbine, rendendo omogenee le due gare e quindi moltiplicando *tout court* il valore dello sconto a turbina (Lire 913.000.000) per sette, applicando quindi inopinatamente anche alla successiva trattativa lo sconto formulato per la prima.

Sul punto anche il C. (cfr. app. pag. 31) ha osservato che *“è inammissibile moltiplicare il dato del tutto distorto così ottenuto per le altre quattro unità acquistate successivamente, determinando un incremento esponenziale, ma assolutamente ingiustificato, del presunto danno erariale complessivo”*.

L'osservazione non merita accoglimento, sia perché non proposta in primo grado, sia perché dagli atti contrattuali emerge chiaramente (cfr. pure nota Omissis del 17.01.2000) che OMISSIS era destinataria dell'opzione relativa alla fornitura di ulteriori tre gruppi di Turbogas al medesimo prezzo dell'offerta base.

6.b) Il danno di Euro 452.420,00 per acquisto di pareti silenziose e di set silenziatori.

Come già anticipato in fatto, la Sezione di primo grado ha condannato i signori G. e C. in solido per l'ulteriore importo di euro 452.420,00 conseguente al ripristino di set silenziatori per la centrale di Omissis (59.410,00) e all'acquisto di pareti silenziose per le centrali di Omissis e Omissis.

Le conclusioni di condanna cui è addivenuto il primo giudice appaiono corrette poichè dall'esame della relazione della Guardia di Finanza del 23 marzo 2005 (pag. 9) si rileva che le sette turbogas fornite da OMISSIS non avevano rispettato i requisiti di rumore di cui al punto 5.1.4.1.4. della *“Specificazione Tecnica di Acquisizione”* contrattuale – documento n. 912PC.12058. Appare pertanto indebito l'accollo, da parte di Omissis, dei maggiori costi inerenti all'acquisto di *“pareti silenziose da porre attorno al diffusore di scarico delle TG”*, costi che, invece, dovevano gravare sulla società fornitrice che aveva l'obbligo, per contratto, di assicurare l'effettivo rispetto dei requisiti di rumore, sopportando, altresì, l'onere economico di tutti i relativi accorgimenti tecnici.

Esattamente il primo giudice ha rilevato che, anche a voler accedere alla tesi dei ricorrenti, secondo cui l'acquisto di pareti silenziose è stato determinato da inesatta valutazione delle esigenze architettoniche delle centrali di Omissis e Omissis, ciò non esonera da responsabilità il G. che ha sottoscritto l'ordine I.AA.Z.1.001.1 in qualità di amministratore delegato di Omissis (cfr. relaz. G. di F. cit., pag. 9) e che, in tale veste, era tenuto ad assicurare la programmazione tempestiva delle esigenze architettoniche delle centrali.

Quanto al ripristino dei set silenziatori della Centrale di Omissis, che ha comportato la spesa di € 59.410,00, anch'essi vengono ricompresi, nel prospetto fornito dalla Guardia di Finanza, fra i *“costi sostenuti per il mancato rispetto dei requisiti contrattuali sulle emissioni di rumore delle turbogas di cui al punto 5.1.4.1.4.”*, così che solo a seguito di tali interventi, assicura il Procuratore Regionale (cfr. cit. pag. 11), *“le turbogas - come documentato dai verbali di T.U. (termine esercizio sperimentale) redatti nel corso del 2003 e del 2004 - hanno soddisfatto i requisiti di funzionamento come previsto in contratto”*.

Al riguardo il Collegio condivide quanto rimarcato dai giudici di primo grado, e cioè che un eventuale deterioramento degli stessi a causa del pessimo stoccaggio non di meno configura una manifesta imperizia, negligenza e trascuratezza nell'attività imprenditoriale di OMISSIS, sotto il profilo della mancata effettuazione dei compiti di vigilanza, controllo, individuazione e sanzione delle responsabilità che comunque facevano carico al G., in quanto amministratore delegato. La percezione accertata di tangenti conferma, poi, la natura dolosa dell'accordo e quindi la solidarietà con il C.

Vanno pertanto rigettate le eccezioni di controparte.

Ciò premesso, si concorda tuttavia con gli appellanti sulla esistenza di un errore materiale nella determinazione dell'importo ascrivibile all'acquisto di pareti silenziose, che dagli atti e in particolare dal prospetto fornito dalla Guardia di Finanza a pag. 9 della relazione già citata, risulta pari ad € **166.800** (€27.800 x 6). Pertanto l'ammontare complessivo del danno è di (euro 166.800,00 + 59.410,00) € **226.210,00** e in tale importo va corretta la somma di euro 452.420,00 indicata in sentenza.

6.c) Il danno di € 679.174,61 per anticipazioni del corrispettivo.

Con riferimento alla stipula del contratto per la fornitura di n. 5 turbogas, di cui alla gara n. I.AA.0.1015, la Sezione di primo grado, accogliendo le richieste della Procura, ha condannato in solido G. e C. al pagamento di € 679.174,61 a titolo di danno da interessi legali indebitamente pagati per avere anticipato il pagamento del 10% del prezzo mediante la sottoscrizione, in data 16 marzo 2001, di impegno con caparra (c.d. *reservation agreement*) prima ancora della aggiudicazione definitiva della gara.

Al riguardo il Collegio precisa che alcuni dei motivi di appello formulati dagli interessati (ad esempio, il rilievo che ogni mese di ritardo nell'entrata in servizio delle nuove turbine avrebbe comportato per OMISSIS una perdita di 5 milioni di euro in termini di differenza di rendimento delle nuove turbine rispetto alle vecchie, e sul punto viene chiesta eventuale CTU per acquisire prova tecnica delle affermazioni operate; o la *compensatio lucri cum damno*,

prospettata dalla difesa del G., con un maggior guadagno stimato in oltre 25 milioni di euro di maggior produzione di energia elettrica; o ancora il calcolo del danno, che sarebbe stato computato su 14 mesi piuttosto che su cinque mesi) introducono osservazioni e domande del tutto nuove, che non risultano essere state mai formulate dai due appellanti in primo grado e che quindi non possono trovare ingresso in appello.

Si ritiene, pertanto, di limitare l'esame dei motivi di gravame alle eccezioni già formulate in primo grado e ribadite in appello; nelle difese dinanzi alla Corte territoriale, depositate in vista dell'udienza del 9 novembre 2005, entrambi gli appellanti si sono infatti limitati a segnalare che la stipula del c.d. *reservation agreement* o contratto di opzione si era resa necessaria per uniformarsi alla prassi seguita dagli operatori del mercato di turbogas, al fine di approvvigionarsi con certezza di turbogas in un momento di forte richiesta.

Soggiungono inoltre gli appellanti G. (pag. 58) e C. (pag. 37) che il "*reservation agreement*" non fu lo strumento necessario per assicurarsi una fornitura già aggiudicata, bensì il mezzo per "congelare" i tempi di consegna delle turbine.

Ebbene, rileva innanzitutto il Collegio che dal confronto dei due prospetti indicati nella relazione della Guardia di Finanza del 23 marzo 2005, alle pagine 13 e 14, emerge che nonostante il pagamento dell'anticipazione vi fu comunque uno slittamento di due mesi per la consegna di ciascuna turbina, e quindi non fu in ogni caso raggiunto l'obiettivo di "congelare" i tempi di consegna. Ciò trova riscontro anche nell'ordine del 3 agosto 2001 depositato dalla Procura (all. n. 48 a all. n. 41) e non può ritenersi che tale slittamento sia stato determinato dai tempi di consegna franco cantiere, poiché dal bando di gara allegato alla nota Omissis del 23 giugno 2000 (all. n. 32 a all. 25) emerge che Omissis aveva imposto quale "luogo di consegna e di esecuzione della prestazione" le centrali termoelettriche di Omissis.

Ma, a prescindere da ciò, è corretto il ragionamento seguito dal giudice di primo grado, che ha censurato l'operato degli appellanti i quali – contravvenendo a quanto disposto nel bando di gara, che non prevedeva forme di pagamento in anticipazione – hanno versato a OMISSIS AG l'importo pari al 10% del contratto quando non era stata ancora individuata l'impresa aggiudicataria, mentre tali importi avrebbero dovuto costituire oneri finanziari gravanti sull'impresa vincitrice della gara.

Ciò denota un comportamento in violazione dell'art. 12 R.D. n. 2440 del 1923 - a mente del quale nei contratti per forniture, trasporti e lavori non si può stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita - la cui ragione giustificatrice è stata correttamente individuata dal primo Collegio *"nel più volte ricordato accordo corruttivo stipulato fra i rappresentanti OMISSIS e i convenuti G. e C."*.

Deve pertanto confermarsi il danno di **euro 679.174,71**, determinato sulla base degli interessi passivi pagati sull'anticipazione, con rigetto dei motivi di appello delle parti private.

6.d) Gli interessi passivi da ritardato pagamento del corrispettivo.

Il Collegio lombardo ha ritenuto il G. ed il C. responsabili anche del danno costituito dal pagamento, a titolo di interessi passivi su fatture pagate in ritardo, di **€ 802.017,13**.

Questo Giudicante non condivide le argomentazioni dei primi giudici, che hanno ritenuto dolosamente responsabile il G. del danno sopra quantificato *"per il mancato esercizio dei propri poteri di controllo e repressione dell'inefficienza dei propri sottoposti"*.

Al riguardo non può non sottolinearsi, come osservato pure dagli appellanti, che la situazione di inefficienza degli uffici di Omissis era stata rilevata dalla stessa OMISSIS nella relazione dell' Omissis interno, nella quale si evidenziavano le gravi difficoltà generate dall'adozione del nuovo sistema informatico aziendale (SAP), soprattutto in termini di ritardo nei pagamenti e di tardivo caricamento delle fatture passive ricevute. La relazione dell' Omissis rilevava che le problematiche nell'utilizzo del SAP avevano portato a significative inefficienze del processo contabile-amministrativo con rischi di perdite fiscali e segnalava che *"al 30/09/2001 le fatture passive ricevute ma ancora da registrare in SAP erano pari a circa 600 per un importo di 160 miliardi di lire....su segnalazione di Omissis, alla luce della ravvicinata chiusura del bilancio 2001, è stata costituita una task force per la risoluzione di tali problematiche"*.

Per di più, lo stato di disfunzione operativa aziendale è proseguito anche successivamente, come dimostra il verbale di riunione OMISSIS dell' 11 ottobre 2002, in cui ancora si lamentava il mancato pagamento di alcune fatture emesse da tempo.

Per i motivi esposti il Collegio non ritiene di poter considerare l'ing. G. (e quindi l'ing. C.) responsabili per i ritardi conseguenti a tali problemi strutturali del nuovo sistema informatico.

In conclusione, con riferimento al danno erariale collegato ai rapporti di OMISSIS POWER con OMISSIS, la sentenza va in primo luogo corretta nell'errore materiale relativo al costo delle pareti silenti e va accolto parzialmente l'appello di G. e C., con assoluzione dei medesimi dall' addebito della somma di € 802.017,13 per interessi passivi da ritardato pagamento di fatture.

Gli appellanti G. e C., per le gare relative all'acquisto di turbogas dall'OMISSIS/OMISSIS, devono in definitiva essere solidalmente condannati a pagare la somma di euro 3.302.484,00 + euro 226.210,00 + € 679.174,61 = **euro 4.207.868,61**.

6.e) La transazione di 180 milioni di euro stipulata da OMISSIS con OMISSIS.

Sia l'ing. C. (pag. 19) che l'ing. G. (pagg. 84 e 98) hanno riproposto, negli atti di appello, l'eccezione relativa all'avvenuta transazione fra OMISSIS ed EPW, in relazione ai medesimi fatti illustrati nei precedenti paragrafi, a seguito della quale OMISSIS AG ha riconosciuto, in favore delle società del gruppo Omissis (c.d. "Omissis") utilità e facilitazioni di assistenza, manutenzione, ecc. valorizzati in un importo complessivo di circa euro 180.000.000,00.

Da tali premesse entrambi gli appellanti deducono l'inesistenza, nel presente giudizio di responsabilità, di danno alcuno, sia a titolo di danno diretto che come ristoro del danno all'immagine: anche tale tipo di danno, cioè, sarebbe coperto dalla transazione, sicché nulla potrebbe essere preteso, neppure sotto questo profilo.

La questione ha anche formato oggetto di discussione nella udienza pubblica del 19 febbraio 2008, e a tal riguardo il Collegio, allo scopo di fugare del tutto le perplessità avanzate dalle difese, in particolare dall'Avv. Sanino, sulla presenza in atti della menzionata transazione, chiarisce quanto segue:

- - il documento è stato regolarmente rinvenuto agli atti del giudizio di primo grado;
- - di ciò è prova, in primo luogo, il timbro della Procura Regionale apposto sul frontespizio (recante la specifica: giudizio n. 1117, nota n. 20, all. n. 18) che dimostra che tali atti sono stati, a suo tempo, depositati dalla Procura regionale lombarda unitamente all'atto di citazione; il documento, peraltro, si compone non solo del testo in originale, ma è corredato altresì della traduzione italiana;

- - in secondo luogo, entrambe le transazioni, sia quella stipulata con Omissis che quella sottoscritta con Omissis, erano state allegata dalla difesa dell'ing. G. alla memoria depositata il 19 ottobre 2005 presso la Sezione giurisdizionale di primo grado, in vista della udienza del 5 novembre 2005 (rispettivamente, gli allegati n. 13 e n.14);
- - in terzo luogo, di essa fa menzione la difesa del G. nell'atto di appello (cfr. pag. 98), richiamando espressamente il documento n. 13 del fascicolo di primo grado;
- - anche i verbali del Consiglio di Amministrazione di OMISSIS s.p.a., relativi alle adunanze del 13 novembre 2003 e del 3 dicembre 2003, che il patrocinio di C. ha depositato sotto forma di note di udienza il giorno 19 febbraio 2008, risultavano da tempo acquisiti agli atti del giudizio di prime cure, come dimostra il timbro apposto dalla Procura Regionale (Giud. 1117; nota n. 29; all. n. 14) al momento del deposito e che risulta presente anche sulle copie depositate durante la discussione.

Può pertanto serenamente affermarsi, condividendo le precisazioni del Pubblico Ministero di udienza, che nessun atto nuovo risulta prodotto, poiché sia la transazione che la relativa traduzione non solo erano stati acquisiti al fascicolo del giudizio prima dell'udienza dinanzi al collegio di primo grado, ma erano stati nuovamente sottoposti all'attenzione delle parti in occasione del deposito dei rispettivi atti di appello.

Ciò premesso, occorre soffermarsi sulla vicenda transattiva per chiarirne la portata al fine di superare le eccezioni di parte.

Il patrocinio di C. rammenta che sia OMISSIS che Omissis hanno stipulato accordi a tacitazione dei danni provocati dalle stesse società alla parte lesa; per cui le somme offerte dalle due società ad integrale risarcimento coprirebbero anche il danno erariale che C. e gli altri ricorrenti avrebbero causato nella fattispecie in esame. In particolare, il danno accertato dai primi giudici in relazione alle gare per l'acquisto di turbogas da OMISSIS sarebbe stato, a detta dell'appellante, riequilibrato da parte di OMISSIS A.G., mediante il riconoscimento ad OMISSIS s.p.a. di utilità e facilitazioni di assistenza e manutenzione, per un importo complessivo di Euro 180.000.000,00.

Analoghe considerazioni adduce l'appellante per la transazione con Omissis, che ha comportato un versamento di euro 4.500.000,00 a fronte di una condanna per euro 665.011,56; infine asserisce che dette transazioni coprono anche il danno all'immagine.

In proposito questo Collegio reputa corrette le affermazioni del primo giudice che, sul punto, non meritano censura.

Si legge infatti nella motivazione della sentenza appellata che il pagamento di euro 180.000.000,00, erogato da Omissis AG, nonché la somma versata da Omissis POWER ad Omissis, sempre a titolo transattivo, hanno natura e fondamento diversi rispetto alle partite di danno per le quali è stata promossa l'azione di responsabilità, in quanto i due indicati importi sono stati versati dalle due società fornitrici "per riequilibrare le reciproche posizioni contrattuali e per ottenere la revoca (rifiutata) della misura interdittiva del divieto di contrarre con la P.A."

Come ha precisato il Procuratore Generale nell'atto conclusionale, gli addebiti nei confronti di Omissis ascritti a G. e C. per le partite di danno diretto provocate dalla condotta illecita ed infedele degli stessi, e tutte le altre voci di danno c.d. indiretto, trovano la loro scaturigine in cause diverse: il danno che viene imputato agli appellanti e che forma oggetto del presente giudizio di responsabilità attiene infatti al rapporto personale tra ente danneggiato ed Amministratore Delegato, tenuto al rispetto del dovere di fedeltà e di correttezza.

Tali doveri vengono violati ogni volta che – come nel caso di specie – l'Amministratore si rende responsabile di condotte illecite o penalmente rilevanti e, in particolare, in ipotesi di percezione di tangenti.

E' evidente, quindi, che diversi sono i soggetti obbligati: gli appellanti rispondono della rispettiva condotta illecita in qualità di A. D., mentre la OMISSIS s.p.a. ha sottoscritto la transazione per risarcire OMISSIS s.p.a. del proprio comportamento contrattuale infedele.

C'è poi una ulteriore motivazione alla base dell'atto transattivo, e di ciò si dà contezza nei verbali del Consiglio di Amministrazione di OMISSIS s.p.a.: con la transazione OMISSIS mirava ad uno scopo ben preciso, e cioè quello di evitare l'irrogazione, da parte del giudice penale, della sanzione del divieto di contrarre con la P.A., quale misura cautelare interdittiva prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.

Dagli atti della transazione e dai verbali del C.d. A. che l' hanno preceduta, in particolare il verbale relativo alla seduta del 27.11.2003 (depositato agli atti del giudizio il 13.04.2005, con nota dep. n. 29, all.n. 13) si evince, in definitiva, che l'operazione era stata avviata per l' esigenza di sanare una anomalia presente nei contratti di fornitura delle turbogas stipulati con OMISSIS, rappresentata dal fatto che gli stessi non definivano contestualmente le condizioni per gli interventi di "rewamping", che risultano necessari dopo circa 25.000 ore di funzionamento delle macchine stesse e che, per mantenere le garanzie, devono essere assegnati al costruttore originario.

In occasione di tale adunanza veniva infatti premesso che trattavasi di interventi che vengono normalmente definiti in occasione dell'acquisto dei macchinari medesimi, anche perché comportano un costo elevato.

E che l'importo della transazione sia andato a compensare (quanto al danno diretto) proprio i costi, inizialmente non previsti, degli interventi di "rewamping", si ricava dal verbale del C.d.A. del 27.11.2003, il quale precisa: *"Premesso quanto sopra, l'Amministratore delegato informa di aver chiesto alla struttura della Divisione GEM un apposito rapporto sui maggiori oneri cui era esposta l'OMISSIS nel suddetto contratto con la OMISSIS e di aver avuto, nel luglio 2003, indicazione che tali maggiori oneri risultavano quantificabili (in termini di costi dei pezzi di ricambio e delle attività di manutenzione) cautelativamente in circa 160 milioni di euro, cifra che rappresenta quindi il potenziale danno rivendicabile dall'OMISSIS. Sulla base di questi presupposti si sono quindi affrontate le trattative con la OMISSIS..."*

Sempre nel verbale della citata adunanza si chiarisce che l'ipotesi transattiva prevedeva, in coerenza con tali premesse, di effettuare una serie di correzioni migliorative per OMISSIS del c.d. "Omissis Agreement" (cioè dell'accordo stipulato con la OMISSIS per la fornitura di parti di ricambio) per condurre lo stesso a livelli di normalità. Tali correzioni riguardavano in particolare:

- - la fornitura gratuita di n. 2 "set" di palette per un valore di 47,6 milioni di euro;
- - uno sconto sulle ulteriori acquisizioni di 4 "set" di palette, valido per tutta la durata dell'accordo ed avente un valore di 49,2 milioni di euro;

- - l'eliminazione dal "service manutentivo" contenuto nel "Omissis Agreement" sia del vincolo sul "minimun commitment" che di quello sul diritto, inizialmente attribuito a OMISSIS, di fornire in esclusiva la sostituzione delle palette per le turbine consegnate, al fini di beneficiare degli sconti accordati e usufruire della libertà di ricorrere, se del caso, a fornitori alternativi, laddove convenienti, senza alcuna penalità: l'eliminazione di tali vincoli è valutata in circa 4,2 milioni di euro;
- - la realizzazione di interventi di "upgrade" della temperatura sulle turbogas fornite, con incremento di potenza e di rendimento, che la OMISSIS si impegnava a realizzare gratuitamente e con un vantaggio potenziale per OMISSIS di circa 40 milioni di euro.

Il complesso delle misure sopra indicate comporta per OMISSIS un beneficio potenziale di circa 140 milioni di euro, ai quali si aggiunge una nota di credito di 20 milioni di euro, emessa da OMISSIS AG per risarcire anche "la perdita di immagine e della reputazione commerciale" del gruppo Omissis.

Da quanto premesso si desume quindi con chiarezza che diversi sono i danni che vengono risarciti con l'accordo transattivo, diversi i soggetti e diversi i titoli di responsabilità: con la transazione OMISSIS mira a riequilibrare, con prestazioni di natura privata, le condizioni contrattuali sbilanciate per la mancata inclusione nel sinallagma degli accordi di manutenzione, mentre la richiesta risarcitoria di cui è causa riguarda i danni arrecati a Omissis dall'A.D. e dai principali rappresentanti quale conseguenza della propria condotta corruttiva.

La transazione, dunque, non può ritenersi compensativa delle varie voci di danno diretto, poiché riguarda piuttosto la mancata valutazione degli oneri afferenti il contratto di manutenzione.

Né si ravvisa omogeneità di danni con riferimento al c.d. pregiudizio all'immagine, per il quale OMISSIS si è impegnata a riconoscere ad OMISSIS un credito di 20 milioni di euro.

Con tale accordo, in realtà, viene risarcito il pregiudizio all'immagine di OMISSIS s.p.a. che è stato arrecato dalla controparte contrattuale OMISSIS AG in termini di lesione della fiducia nell'operatore necessario, mentre resta ancora privo di ristoro il pregiudizio all'immagine arrecato, sul mercato nazionale ed internazionale, dagli appellanti, in quanto soggetti responsabili nell'ambito della Pubblica Amministrazione, definiti "pubblici ufficiali" dal Gip nell'ordinanza del Tribunale della Libertà, i quali hanno agito in conflitto di interessi con l'ente di cui erano i principali rappresentanti per trarre un vantaggio dalla propria condotta illecita, le cui obbligazioni trovano la propria ragion d'essere in fonti normative di natura pubblica e la cui azione è conseguentemente promossa dal Procuratore presso la Corte dei conti.

D'altra parte, lo stesso atto transattivo prevede espressamente al punto 10) che *"il presente Accordo è limitato alla responsabilità di OMISSIS AG, delle sue affiliate e dei loro managers e dipendenti. Quindi le Parti concordano che le società del gruppo OMISSIS mantengono le loro facoltà di fare qualsiasi cosa sia loro consentita al fine di ottenere il pagamento di altri danni, con riferimento ai contratti menzionati in premessa, da persone o società diverse da quelle dipendenti o affiliate a OMISSIS AG, in modo tale che nessuno possa trarre vantaggio dalla presente transazione secondo l'art. 1304 del codice civile italiano"*.

Quanto premesso prova l'assoluta diversità e natura degli importi erogati, e la mancanza di identità dei beni incisi e di omogeneità fra le obbligazioni induce il Collegio ad escludere qualsiasi estinzione per compensazione delle obbligazioni gravanti sugli odierni appellanti o violazione del principio del *ne bis in idem*.

§§§§

7. Il danno diretto: la gara per la fornitura della centrale termoelettrica del Omissis ed i rapporti con OMISSIS POWER Inc.

La vicenda ha formato oggetto di appello da parte del Procuratore Regionale e di G. e C..

7.a) In primo luogo, la Procura Regionale impugna – con il primo motivo di appello – il capo della sentenza che ha disposto l'assoluzione di G. e di C. in ordine ad alcune poste di danno collegate alla fornitura della centrale termoelettrica del Omissis, in particolare ai danni relativi:

1. alla differenza tra il prezzo offerto dalla Omissis COMBUSTION ENERGY nel giugno 1999 ed il prezzo finale di aggiudicazione del 20 marzo 2001 ad Omissis, al netto della variante per la cogenerazione e tenuto conto delle modifiche nel quantum apportate in udienza dal P.M. (danno di euro 10.558.219,44);
2. all'introduzione della clausola di cambio lire/dollari in sede di gara europea bandita in lire italiane (danno di euro 1.618.569,83);
3. alla variante della cogenerazione del 12.3.2002 e alla differenza tra il prezzo di aggiudicazione ed il valore della variante ritenuto congruo da EPW (danno di euro 4.947.949,00).

Per quanto concerne il danno derivante dall'aumento del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello offerto nel giugno 1999, verificatosi nel corso delle trattative di gara mediante procedura ristretta, il Procuratore appellante non ha ritenuto condivisibili le statuizioni dei primi giudici, che hanno negato la sussistenza del nesso di causalità tra l'accordo corruttivo pattuito da G. e C. con Omissis POWER e l'ingiustificato aumento dei prezzi di aggiudicazione rispetto all'offerta originaria.

Con la sentenza impugnata, peraltro, i primi Giudici hanno inizialmente riconosciuto di essere consapevoli delle numerose irregolarità che hanno contraddistinto tale gara d'appalto, prima di tutte l'annullamento della gara avvenuto il 6 marzo 2001 e la subitanea conclusione della rapidissima procedura negoziata, con aggiudicazione della gara alla Omissis il successivo 20 marzo 2001; nonchè l'ininterrotta trattativa svolta esclusivamente con Omissis durante il periodo 17 giugno 1999/20 marzo 2000 di sostanziale sospensione della gara.

Tuttavia, malgrado il Collegio di primo grado abbia ritenuto *"possibile che l'importo della tangente versata sia stato traslato sul prezzo finale"*, non ha tuttavia condiviso la tesi della Procura, e cioè che l'eccessiva dilatazione temporale nelle trattative, la sospensione e il successivo annullamento della gara e la conclusione a trattativa negoziata in favore dell' Omissis fosse una conseguenza dell'accordo corruttivo stipulato dai due Amministratori Delegati con i vertici della Società.

L'indicata tesi assolutoria poggia su tre motivi, ritenuti infondati dal Procuratore Regionale appellante: in primo luogo, la non imputabilità ai convenuti del lungo intervallo temporale fra la valutazione dell'offerta iniziale (giugno 1999) e la stipula del contratto (marzo 2001); in secondo luogo, la considerazione che l'offerta originaria fu presentata nel 1999 e quindi prima del patto corruttivo, risalente ai primi mesi del 2000; infine, che l'offerta iniziale era bassa in misura anomala e quindi non poteva costituire un valido elemento di comparazione.

Si tratta di considerazioni alle quali il Requirente ha puntualmente replicato nell'atto di gravame con argomentazioni che questo Collegio reputa, solo in parte, di condividere.

7.b) Il danno da differenza fra prezzo iniziale e prezzo finale di aggiudicazione collegato alle tangenti percepite - Si deve premettere che non appare meritevole di accoglimento l'argomentazione della Procura attrice, che identifica il danno erariale prodottosi in conseguenza della corruzione di G. e C. nella differenza fra il prezzo inizialmente offerto dalla COMBUSTION nel 1999 e quello definitivo di aggiudicazione ad OMISSIS (al netto della variante). A parte il rilievo che il primo prezzo venne offerto quando ancora non erano stati avviati gli accordi corruttivi con Omissis POWER, desta comunque perplessità l'affermazione che le tangenti sarebbero state versate al solo scopo di provocare l'allungamento delle trattative per far aggiudicare il contratto ad OMISSIS al prezzo più elevato possibile.

In verità, l'esame degli atti e la valutazione del cronologico succedersi degli avvenimenti, così come illustrati negli articoli di stampa allegati da G. nella memoria per il primo grado, se pure mettono in luce un comportamento contrattuale di OMISSIS alquanto contraddittorio e incline a non onorare tempestivamente gli impegni a suo tempo assunti con il Governo e gli enti locali per il programma di risanamento del Omissis, non permettono tuttavia di escludere che i ritardi, le sospensioni e l'allungamento delle trattative, con conseguente modifica dell'offerta di aggiudicazione da parte di Omissis (nel frattempo subentrata a OMISSIS ENGINEERING) siano riconducibili anche a ragioni di tipo economico, legate ad esempio alle perplessità sopravvenute sulla effettiva redditività del progetto da realizzare; o a motivazioni di carattere industriale, come le preoccupazioni manifestate da OMISSIS in ordine ad una sovrapproduzione di energia; o a riconsiderazioni sulla tecnologia prescelta, a causa del carattere sperimentale dell'impianto a letto fluido pressurizzato rispetto a quello tradizionale e meno oneroso costituito dal letto fluido circolante; o all'adozione di scelte tecniche, come quella di favorire la trasformazione della nuova unità termoelettrica in unità di tipo cogenerativo, dedito cioè sia alla produzione di energia che di vapore, attraverso l'intesa di OMISSIS con Omissis: circostanze, tutte, che indussero gli appellanti a modificare i termini della trattativa, e ad adottare soluzioni tecniche, precluse al sindacato della giurisdizione contabile, che hanno costituito, senz'altro in maniera considerevole, la causa dell'allungamento delle trattative.

Deve pertanto escludersi che l'accordo corruttivo, che pure ha avuto una rilevanza nel sinallagma contrattuale, abbia comportato un danno pari alla differenza fra l'offerta iniziale e quella finale di aggiudicazione ad Omissis.

7. c) Il danno da tangente - Si deve invece concordare con il Procuratore appellante sulla circostanza che la procedura di gara è stata comunque compromessa dalle vicende corruttive, che trovano conferma negli atti penali, nell'avviso di chiusura indagini datato 20.07.2006 e nelle confessioni degli stessi interessati. Sotto tale profilo, peraltro, anche la sentenza appellata ha riconosciuto che "la prova del fatto storico emerge chiaramente dagli atti penali" (sent. pag. 90) e che "le dichiarazioni autoaccusatorie rese nel luglio 2003 da C. e da G. *"costituiscono confessione stragiudiziale da valutarsi come assolutamente attendibile"*, addivenendo alla conclusione di "dare per provata l'illicita condotta dei convenuti, che hanno dolosamente violato i propri doveri d'ufficio".

Se tali sono le premesse, non può non ravvisarsi, con la Procura appellante, una evidente contraddittorietà nella motivazione della sentenza dei primi giudici che, pur condividendo la correttezza delle argomentazioni attoree, non le hanno ritenute poi sufficienti per pervenire ad un giudizio di condanna, neppure nei limiti del danno riconducibile alla traslazione della dazione illecita sul prezzo finale.

A tal proposito questo Collegio osserva che non può ignorarsi, nella valutazione complessiva della vicenda Omissis, quanto emerso dalle investigazioni penali, dalle indagini della Guardia di Finanza, dagli accertamenti ispettivi interni, dalle confessioni delle persone coinvolte e degli stessi appellanti, i quali hanno ammesso che alla base delle trattative con Omissis vi era l'accordo tangenzioso.

Contrariamente a quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti - secondo i quali fino all'accertamento definitivo in sede penale non può essere data per scontata l'ascrivibilità ai medesimi delle descritte condotte illecite - la circostanza della corruzione emerge con evidenza dalla lettura degli interrogatori del giudice penale, i cui stralci sono stati riportati dal Procuratore Regionale nell'atto di appello.

Nelle spontanee dichiarazioni del 22 luglio 2003 il C. ha riferito: *"nei primi mesi del 2000 ebbi una serie di contatti telefonici con Omissis, all'epoca C.E.O. della Omissis Engineering. Inc. che era stato mio capo e collega quando lavoravo in ABB... Omissis mi espresse l'interesse da parte della sua società ad acquisire la fornitura per la commessa del Omissis e, nel corso di una di queste telefonate, mi disse: "Guarda che a conclusione di questa avventura ci sarà del denaro per te".....lo quantificò nella misura tra il 1,5% ed il 2%. Ne parlai con G. sia per decidere con lui come arrivare all'aggiudicazione all' Omissis, sia per risolvere il problema tecnico della ricezione del denaro promesso dall'Omissis, quale compenso per il nostro aiuto...fu G. a risolvere il problema suggerendo di rivolgerci ad A. N., o meglio allo stesso amico arabo già da lui utilizzato in precedenza per la vicenda OMISSIS".*

Il G., nel corso dell'interrogatorio reso il 24 luglio 2003 dinanzi al P.M. penale ha confermato tutti i fatti: *"Fu C. a dirmi che occorreva favorire l'Omissis nell'assegnazione della fornitura, sia per motivi tecnici sia perché ci sarebbe stato un ritorno economico per noi. Mi accennò al fatto che ne aveva parlato con il Omissis responsabile della Omissis Inc. Mi disse che anche l' Omissis riteneva non opportuno un contatto diretto con noi e dunque era necessario trovare un intermediario per il pagamento del prezzo della corruzione.....lo suggerii di rivolgersi al solito A. N. al quale promisi un 20% (del 2% della tangente) per intermediare il pagamento della tangente".*

Infatti dagli atti di causa risulta che, in data 14 dicembre 2000, dopo che il signor A. N. aveva contattato il G., la società Omissis, a questi riconducibile, stipulava con Omissis POWER un "consultancy agreement" che riconosceva alla Omissis un "fee" del 2%, corrispondente alla percentuale della tangente, in caso di aggiudicazione della fornitura.

Le vicende, così come descritte, hanno trovato autonoma collocazione nell'avviso di chiusura indagini sottoscritto dai PP.MM. penali precedenti.

Accertato, dunque, che si verte in materia di fatti penalmente rilevanti, esaustivamente acclarati nei confronti degli attuali appellanti, deve riconoscersi, nell'ambito dell'autonoma valutazione che costituisce indispensabile strumento per il libero convincimento di questo Giudice, che in fattispecie sussistono tutti gli elementi essenziali per la configurazione della responsabilità amministrativo-contabile quale dedotta da parte attrice, basata sull'elemento soggettivo di un comportamento antidoveroso e illecito, nonché la sussistenza del danno erariale consumato da parti appellanti, resisi colpevoli, anche penalmente, di reati corruttivi, con percezioni di tangenti accertate.

Va pertanto confermato, in tema di "danno da tangente", l'orientamento nettamente maggioritario della giurisprudenza di questa Corte, riguardo al concetto di "traslazione" dell'importo delle tangenti sui prezzi di aggiudicazione dei contratti ad evidenza pubblica, secondo il principio dell'accadimento "ragionevole" e "notorio" e

salva la prova contraria (Sez. I centr. 19.11.2007 n. 451).

Anche la Corte di Cassazione, del resto, ha più volte affermato detto principio, in relazione alla percezione di tangenti in materia di opere pubbliche; dette prestazioni in danaro, infatti, lungi dal poter essere considerate "meri atti di liberalità" sottintendono, al contrario sempre precise controprestazioni di "favore" o il compimento di irregolarità, che espongono l'amministrazione a costi superiori, quanto meno pari alla somma tangenzia versata, oltre a produrre una inevitabile lesione al prestigio ed alla reputazione della pubblica amministrazione. (Cass. SS.UU. 6.11.2003 n.19661).

Tanto premesso, va riconosciuta la correttezza dell'assunto attoreo, in base al quale il costo della dazione in danaro ricevuta da G. e C. si è trasferito sul costo dell'appalto, incrementandolo e dando luogo alla configurazione del danno da tangente, dissimile dalla parallela configurazione del danno all'immagine.

Tale assunto, peraltro, è stato condiviso anche dal primo Giudice, laddove ha affermato (sent. pag. 93) che si *"ritiene possibile che l'importo della tangente versata sia stato traslato sul prezzo finale"*, anche se poi, contraddittoriamente, non ha assunto le conseguenti determinazioni nella valutazione del danno da tangente, pur definendo "assolutamente attendibili" le confessioni stragiudiziali degli interessati.

Per tali motivi deve convenirsi che la procedura di aggiudicazione della fornitura per il SULCIS è stata comunque condizionata dalla traslazione della dazione illecita sul prezzo finale, il quale è lievitato quanto meno del prezzo costituito dall'ammontare delle tangenti pattuite.

E poiché dall'avviso di chiusura indagini, oltre che dalle ammissioni degli appellanti, risulta che la tangente venne pattuita nella percentuale del 2% del costo finale dell'appalto, deve considerarsi danno erariale ricollegato all'accordo tangenzioso l'importo pari al 2% del prezzo complessivo di aggiudicazione (L. 115.638.103.669, pari ad euro 59.722.096,00), compreso della variante per la cogenerazione (euro 19.237.570,00).

In conclusione tale danno deve quantificarsi nel 2% di euro (59.722.096,00 + 19.237.570,00=) €78.959.666,00 = **euro 1.579.193,00** e va imputato, con vincolo di solidarietà, a titolo di dolo, agli appellanti G. e C.. In tal senso va parzialmente accolta la richiesta di danno contenuta al punto a). 1 del primo motivo di appello del Procuratore Regionale.

7. d) Il danno derivante dalla variante della cogenerazione –

Per il danno derivante dalla variante della cogenerazione questi Giudicanti – valutate le eccezioni difensive degli appellanti - ritengono che non possa considerarsi raggiunta, sulla base della sola valutazione fatta da Omissis – peraltro in veste di acquirente – la prova inconfutabile della congruità del prezzo di fornitura stimato da Omissis in euro 14.289.621,00, tanto più che gli appellanti hanno dimostrato di avere comunque condotto delle trattative con Omissis POWER che permisero di ottenere il ribasso del prezzo della variante, da quello inizialmente richiesto di oltre 22 milioni di euro all'importo di € 19.237.570,00.

Sotto tale profilo deve confermarsi la sentenza appellata, la quale ha escluso che il valore della variante autorizzata, ammontante ad oltre 19 milioni di euro, sia stato raggiunto per il solo effetto dell'accordo illecito, ed ha pertanto scartato l'ipotesi della sussistenza del danno erariale per la cogenerazione, stimato dalla Procura in euro 4.947.949,00. Va quindi respinta la richiesta di condanna di cui al punto a).3 del primo motivo di appello del Procuratore.

7. e) Il danno collegato alla clausola Lire/dollaro - La sentenza di primo grado ha escluso l'ipotesi di danno erariale derivante dalla "clausola di cambio", introdotta a favore dell'OMISSIS con le nuove trattative del 29 maggio 2000, clausola con la quale si è prevista la rideterminazione in lire 115.638.103.669 del prezzo dell'appalto, sulla base del cambio Lira/Dollaro pubblicato il giorno della stipula del contratto sul Financial Times.

Questo Collegio concorda sulla natura aleatoria di siffatta clausola, così come prospettata da G. e C. nelle proprie difese, con la quale in sostanza si pattuiva l'adeguamento del prezzo in funzione del cambio in vigore al momento della firma del contratto.

Trattasi, in verità, di una clausola molto ricorrente nei rapporti con i fornitori stranieri, che, proprio in ragione della sua aleatorietà, poteva anche tradursi in una riduzione di prezzo contrattuale a favore di OMISSIS.

Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata non merita riforma e devesi respingere la richiesta di condanna inserita al punto a). 2 del primo motivo di appello del Procuratore Regionale.

7. f) Il danno da anticipazioni - Risulta dagli atti che, contestualmente all'invio della lettera d'ordine contenente la stipula del contratto formale, OMISSIS ha versato ad OMISSIS POWER il 10% del valore del contratto prima ancora che la stessa avesse provveduto alla fornitura richiesta o prestato la garanzia prevista dall'art. 12 del R.D. n. 2440/1923.

In relazione a tale importo, pari ad **euro 665.011,56**, è stata accolta in primo grado la richiesta risarcitoria della Procura, dopo aver constatata l'assoluta carenza di giustificazione alla introduzione di tale trattamento di favore per l'OMISSIS, sicché lo stesso è stato considerato "una conseguenza diretta ed immediata del rapporto illecito intessuto con la medesima dai convenuti G. e C.", cui tale importo è stato addebitato.

La decisione appellata in relazione a tale voce di danno va confermata, per le stesse motivazioni già illustrate con riferimento all' analogo pagamento in anticipazione effettuato per le forniture di turbogas alla società OMISSIS AG.

Ribadendo quanto già esposto in precedenza, vanno respinte le eccezioni degli appellanti G. e C., che hanno assecondato un comportamento in violazione dell'art. 12 R.D. n. 2440 del 1923, a mente del quale nei contratti per forniture, trasporti e lavori non si può stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Nella fattispecie risulta che il versamento dell'anticipazione ad OMISSIS POWER risale al 27 aprile 2001 (cfr. citaz. pag. 32), mentre dalla relazione della Guardia di Finanza del 25.03.2005 (pag. 24, punto 24) si apprende che solo in data 23.09.2002 l' OMISSIS consegnava il primo rilevante invio di materiale presso il sito del SULCIS.

Per cui, condividendo le osservazioni del Procuratore Regionale, si deve sottolineare che l'eccessiva anticipazione del pagamento della fornitura, rispetto ai tempi di esecuzione della stessa, produce l'effetto distorto di sollevare l'impresa dal relativo costo finanziario, con conseguente assunzione dello stesso da parte dell'ente appaltante che ne anticipa il corrispettivo a favore dell'impresa.

Per tali ragioni va, quindi, confermata, nei confronti di G. e C., la condanna, in solido, all'importo di **euro 665.011,56** determinato sulla base degli interessi passivi pagati sull'anticipazione, con conseguente rigetto degli appelli degli interessati.

7. g) La transazione stipulata con OMISSIS POWER.

Risulta dagli atti (giud. n. 1117, nota deposito Procura Reg. n. 29, all. n. 21) che le società del gruppo OMISSIS hanno stipulato, in data 19 febbraio 2004, un accordo transattivo con OMISSIS POWER in base al quale quest'ultima si impegnava ad emettere, in favore dell'OMISSIS, due note di credito: una di euro 2.500.000,00 a titolo di risarcimento della perdita di immagine e della reputazione commerciale del gruppo OMISSIS, asseritamente sofferta a causa delle vicende di corruzione collegate ai fatti del SULCIS; l'altra, di euro 2.000.000,00, quale credito utilizzabile per pagare acquisti di beni o servizi forniti dal gruppo OMISSIS per contratti siglati in data successiva all'accordo transattivo (cfr. traduzione del testo a cura di questo Giudicante).

Gli appellanti C. e G. eccepiscono che, contrariamente alle conclusioni cui sono addivenuti i primi giudici nella sentenza impugnata, nessun danno, patrimoniale e di immagine, deve ritenersi residuo dalla vicenda Omissis, perché compensato dall'accordo transattivo.

Le argomentazioni difensive non meritano accoglimento, in quanto la transazione appare irrilevante in relazione al danno contestato, perché attiene ai danni consistenti nella perdita della reputazione commerciale, cagionati dalla Società OMISSIS al gruppo OMISSIS, e dunque ontologicamente differenti da quelli provocati dagli odierni appellanti alla società cui erano legati da rapporto di servizio.

Trattandosi di obbligazioni non comparabili, le eccezioni sollevate vanno, pertanto, respinte in base alle medesime considerazioni già formulate con riferimento alla transazione sottoscritta con la società OMISSIS (cfr. par. 6).e) , alle quali, per brevità, si rinvia.

8. Il danno diretto: le commesse di OMISSIS POWER in Medio Oriente per la costruzione di centrali termoelettriche.

Come già anticipato al punto 3. della esposizione in fatto (cfr.pag. 9), in sede penale venivano contestati agli indagati L. G. e G. C., rispettivamente A.D. e Vice Presidente di Omissis, numerosi episodi di corruzione, posti in essere in un breve lasso di tempo per somme ingentissime, sfruttando i loro incarichi all'interno della società ed in particolare il ruolo da essi ricoperto nella stipula di contratti relativi a tre commesse estere in alcuni Paesi dell'area medio-orientale (cfr. ordin. di custodia cautelare del 28.04.2004, pag. 9).

Tali contratti riguardavano la costruzione, da parte di OMISSIS, ad Omissis, nell'Oman e nel Qatar di grandi impianti elettrici e di dissalazione, e i due appellanti erano riusciti a far "retrocedere" su conti personali di cui avevano la disponibilità in Omissis e a Omissis, tangenti per **euro 5.830.478,44**.

La somma era stata versata da A. N., titolare della società Omissis HOLDINGS - che in tale vicenda era titolare di un rapporto di agenzia, per favorire l'attività di Omissis in Medio Oriente - sui rispettivi conti correnti o in contanti a G. e C., mediante il meccanismo delle c.d. "retrocessioni", cioè della restituzione ai suddetti di una quota percentuale del c.d. *fee*, ossia del corrispettivo di intermediazione per l'agente locale.

Con il secondo motivo di appello il Procuratore Regionale ha impugnato il capo della sentenza che ha disposto l'assoluzione di L. G. e G. C. dalla imputazione per i danni c.d. "da retrocessione", quantificati in euro 5.830.478,44.

La Sezione territoriale lombarda ha escluso che il meccanismo di retrocessione potesse concretare un' ipotesi di illecito erariale, perché ha ritenuto che A. N. avesse svolto con risultati soddisfacenti la funzione di *local agent* che gli era stata attribuita, per la quale OMISSIS aveva corrisposto un compenso in misura adeguata rispetto ai parametri vigenti; in definitiva, i primi giudici non hanno ravvisato, dal complesso dell'operazione, "profili di danno al patrimonio della società e, tramite questa, a quello dell'azionista pubblico".

E' palese la contraddittorietà insita nelle dichiarazioni della Sezione di primo grado, che esclude la sussistenza del danno, pur in presenza di acclerate percezioni di tangenti, in base alla sola considerazione che la prestazione risulterebbe "correttamente resa".

Reputa il Collegio che tale motivazione non possa essere condivisa, poiché dalla documentazione versata agli atti del giudizio si ricavano dichiarazioni confessorie univoche e concordanti sulla percezione di tangenti per le commesse in Medio Oriente, per cui è incontestato che tali commesse siano state acquisite a fronte di un corrispettivo contrattuale fittizio e in cambio di retrocessioni di parte del prezzo a favore degli appellanti.

Negare tale evidenza equivale ad ammettere che un amministratore delegato possa tranquillamente incamerare somme per fini personali, legittimandone l'agire in conflitto di interessi con l'ente di appartenenza allo scopo di trarre vantaggi indebiti dalle proprie condotte.

Al contrario, l'amministratore pubblico deve svolgere la propria attività contrattuale nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, che è la naturale e diretta beneficiaria dei ribassi o del prezzo che il dipendente riesce a conseguire nel corso delle trattative.

Può dunque precisarsi, condividendo le osservazioni della Procura appellante, che i contratti stipulati in Medio Oriente da Omissis, con la Omissis Holding di H. A. N., non indicavano il vero corrispettivo della prestazione contrattuale che A. N. doveva assicurare, ma un corrispettivo maggiorato delle somme di denaro che i convenuti avevano deciso di sottrarre alle casse di OMISSIS a proprio personale lucro; poiché Al Nowais, in concreto, era disposto a rendere le proprie prestazioni al prezzo finale risultante dal contratto, detratte le retrocessioni, la differenza doveva rimanere a vantaggio di OMISSIS, non dei suoi amministratori.

E' stato peraltro accertato che tali contratti erano in massima parte fittizi, poiché sono stati utilizzati, in tutto o in parte, per giustificare l'erogazione, a favore delle società riconducibili ad A. N., di ingenti somme di denaro di Omissis, che venivano poi restituite sui conti correnti personali di G. e C.

I fatti risultano provati dalle confessioni di A. N. (interr. del 1°.04.2003), di tale C. W. A., direttore amministrativo di Omissis, di G. (interr. del 15.07.2003, del 24.07.2003, del 30.07.2003) e di C. (interr. del 15.07.2003 e del 30.07.2003).

In particolare, dall'interrogatorio di H. A. N.in data 1.04.2003 si ricavano elementi probatori determinanti in merito alla genesi dell'accordo corruttivo. Egli ebbe infatti a dichiarare: *"Nel mese di luglio dell'anno 2000 ero a Londra...fui contattato telefonicamente da G., il quale chiedeva di incontrarmi....Ci incontrammo presso l' Omissis In quella occasione G. mi consegnò un bigliettino....nel quale erano dattiloscritti nr. 2 conti correnti bancari con i rispettivi riferimenti: si trattava del conto di Omissis e del conto di OmissisIn quella occasione mi chiese la disponibilità di un conto corrente intestato ad una mia società negli U.A.E. su cui far transitare del denaro di cui non mi specificava la provenienza, ma che avrebbe dovuto essere ritrasferito per il 50% sul conto di Omissis e per il 50% sul conto di Lugano....."* (cfr. ordin. di custodia del 28.04.2004 e relaz. G. di Fin. del 22.3.2005, pag. 8 e 9).

Per le considerazioni sopra illustrate va accolto, sul punto, l'appello del Procuratore Regionale, costituendo

danno erariale l'intero importo delle retrocessioni ottenute da G. e C. sul *fee* attribuito da OMISSIS ad A. N. per le tre commesse in Medio Oriente, per l'ammontare complessivo di **euro 5.830.478,44**, da imputare in solido e a titolo di dolo agli appellanti G. e C..

§§§§

9. Il danno diretto: i contratti per consulenze e servizi in *outsourcing* con le società' di C.

L. G. e G. C. avevano avviato un intenso rapporto di affari con alcune società riconducibili a C. G.i. In particolare, Omissis aveva stipulato diversi contratti per prestazioni d'opera con le società Omissis LTD, Omissis LLP e Omissis DOO, come più diffusamente illustrato al paragrafo 4) della esposizione in fatto, cui si rinvia (vedasi pure relaz. G. di Fin. del 18.03.2005, in atti).

La richiesta risarcitoria della Procura, basata sull'esito delle indagini penali, sulle dichiarazioni del C. e degli interessati, nonché sui risultati delle indagini interne del Servizio auditing, era finalizzata al ristoro del danno erariale collegato al meccanismo delle c.d. "retrocessioni", cioè alla restituzione, da parte del C., di una percentuale del corrispettivo destinato da OMISSIS ai consulenti, che veniva direttamente accreditato sui conti correnti bancari svizzeri e monegaschi di G. e C., per un totale di **euro 2.780.474,66** imputato dall'attore per l'importo di euro 181.112,14 (riferito ai rapporti contrattuali con Omissis PROMET DOO) ai convenuti C. ed A. in solido, e per la rimanente parte del danno (riferito ai rapporti contrattuali con Omissis e Omissis) addebitato a G. e C., sempre in solido.

Il Collegio di primo grado ha assolto gli interessati dalle imputazioni collegate ai contratti di consulenza con le società Omissis e Omissis, limitandosi a condannare il C. al risarcimento di **euro 410.256,00**, avendo il medesimo confessato di aver incassato personalmente tale somma di denaro, destinata ai consulenti e transitata invece sul proprio conto corrente, senza poi essere in grado di fornire giustificazioni contabili a dimostrazione dell'utilizzo fatto di detta somma da parte di Omissis.

Per i danni collegati ai rapporti contrattuali con la società Omissis DOO, gli appellanti A., G. e C. sono stati condannati, in solido fra loro, al pagamento di **euro 66.750,17**, il primo per aver ammesso di aver percepito "in nero" tale somma, ad integrazione del proprio compenso, quale extra rispetto all'importo contrattualmente previsto; gli altri due per avergli suggerito di ricorrere a tale meccanismo di pagamento "in nero", al di fuori delle risultanze contrattuali e, quindi, sostanzialmente equiparato ad una tangente.

In relazione alle indicate condanne sussistono gli appelli di C. e di A., mentre nessun motivo di gravame ha prospettato, sul punto, il G..

In particolare, mentre il C., assistito dagli Avv.ti Paolo Vaiano e Fabio Todarello, ha contestato la condanna in solido, ritenendosi totalmente estraneo alla vicenda, L'A., con il patrocinio degli Avvocati Alberto Bianchi, Ambra Giovene e Carlo Selvaggi, ha proposto appello eccependo la nullità della sentenza impugnata perché emessa in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., avendo sancito la condanna dell'interessato senza valutare che l'impianto accusatorio muoveva da una diversa qualificazione di tali pagamenti: tangenti, e non corrispettivi per prestazioni effettuate, con versamenti in nero.

Inoltre ha escluso la sussistenza di alcun tipo di danno erariale, trattandosi di un compenso supplementare per l'attività svolta, senza il quale l'A. non avrebbe proseguito nel suo incarico di consulenza con Omissis, e ha escluso che la natura di "pagamento in nero" di tale corrispettivo possa avere implicazioni fiscali e previdenziali per l'interessato, il quale ha usufruito della normativa per il rientro dei capitali all'estero.

La Sezione di primo grado, secondo l'A., avrebbe pure errato nella quantificazione del danno erariale, perché per ottenere la cifra di euro 66.750,17 la Corte territoriale ha moltiplicato l'importo espresso in dollari (60.000), che l'interessato ha dichiarato di aver percepito, per il tasso di cambio vigente al momento in cui percepì i pagamenti in nero, mentre la cifra doveva essere determinata in euro 50.209,20, utilizzando, cioè, il tasso di cambio in vigore al momento della decisione del Collegio.

La vicenda è stata oggetto del terzo motivo di appello del Procuratore regionale, che ha richiesto la condanna di G. e C. a complessivi euro 2.599.362,52, in aggiunta alle condanne già disposte in primo grado.

9.1) Il Collegio di primo grado si è indotto a disporre il proscioglimento dalle rimanenti richieste attoree perché ha ritenuto che *"la retrocessione da parte del consulente di quota-parte del proprio guadagno al dipendente dell'Ente non costituisce di per sé illecito erariale (ma semmai disciplinare) se non si provi che ciò abbia contestualmente comportato un aumento del prezzo del servizio pagato dall'ente medesimo; tale meccanismo di automatica traslazione del pretium sceleris sull'importo della controprestazione contrattuale, pur apparendo logicamente probabile, deve essere provato e non meramente supposto"*. Pur ravvisando nell'attività contrattuale svolta da EPW una serie di *"irregolarità, indice sicuro di un'indubbia leggerezza nella gestione dell'attività sociale"* (cfr. sent., pag. 102) il primo Giudice ha in definitiva ritenuto tali anomalie gestionali e contabili, meri indizi e non prova piena della sussistenza del danno erariale.

L'assunto non viene condiviso da questi Giudicanti, che invece devono rilevare la contraddittorietà insita nella motivazione testè esposta.

In realtà, la Procura ha diffusamente illustrato le ragioni della richiesta risarcitoria nell'atto di gravame, così come le aveva precisate nell'atto di citazione, e deve riconoscersi che i vari aspetti di anomalia costituiscono, nel complesso, molto più di meri indizi - che in ogni caso avrebbero la valenza di indizi gravi, precisi e concordanti - bensì forniscono un attendibile riscontro probatorio delle condotte illecite e produttive di danno erariale ascrivibili agli appellati.

Innanzitutto, deve rammentarsi che nel corso degli interrogatori a cui è stato sottoposto, il C. ha ricostruito i rapporti di affari intercorsi fra le società a lui riconducibili ed OMISSIS s.p.a.

Il contenuto di tali atti è stato riportato nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP nei confronti di G. e C.. La ricostruzione operata ha evidenziato un meccanismo finalizzato a distrarre fondi a beneficio personale degli amministratori di OMISSIS s.p.a., attraverso la contabilizzazione, da parte di quest'ultima, di fatture per operazioni inesistenti, come si è dimostrato anche nella relazione della Guardia di Finanza in data 18 marzo 2005; meccanismo, quest'ultimo, che non può passare inosservato, soprattutto per la sistematicità e reiterazione delle condotte illecite.

In particolare, il C. ha riferito di essere stato contattato dal C., quando costui, unitamente a G., passò ad OMISSIS, e di essere stato da lui invitato a continuare a svolgere, per conto della nuova società, il servizio di prestazione d'opera per il tramite della Omissis. Senonchè, il contratto stipulato con OMISSIS prevedeva un

ammontare fisso fatturabile in quote mensili, indipendentemente dal lavoro prestato, con una anticipazione pari al 10% che il C. riferì a C. *“doveva essere da me riportato in contanti in Italia a sue mani...”*.

Ma v'è di più. Dalle dichiarazioni rese dal C. in sede di interrogatorio è emerso che i pagamenti eseguiti da OMISSIS a beneficio delle società a lui riferibili erano relativi a prestazioni completamente inesistenti.

La Procura appellante ha fornito, a dimostrazione dell'assunto, una serie di puntuali argomentazioni, che la sentenza di primo grado ha ritenuto idonee a suscitare solo *“un vago sospetto”* della mancata prestazione da parte dei consulenti, salvo poi, contraddittoriamente, a ribadire la necessità di inviare gli atti del giudizio, ivi compresa la sentenza emessa, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Omissis, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza, dal momento che *“non può non sottolinearsi come le riscontrate irregolarità contabili e gestionali possano – per ammissione degli stessi convenuti – costituire indice di ulteriori illeciti e dar vita ad ulteriori forme di responsabilità non solo sul piano civile e disciplinare ma anche penale”* (cfr. sent., pag. 103).

Proprio in ragione di tali considerazioni, questa Sezione ritiene che le segnalate irregolarità vadano, invece, valutate complessivamente, e che in particolare si tenga conto dei seguenti aspetti anomali, prospettati dalla Procura nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado:

1. 1. tutti i contratti sono stati aggiudicati senza che fosse esperita alcuna procedura di selezione del privato contraente;
2. 2. l'oggetto dei vari contratti è estremamente generico;
3. 3. le presunte prestazioni non sono supportate dalla necessaria documentazione amministrativo-contabile che ne attesti la reale esecuzione;
4. 4. i contratti hanno una decorrenza spesso antecedente alla relativa stipulazione;
5. 5. le fatture hanno una veste grafica simile, sebbene siano state emesse da soggetti diversi e di nazionalità differente;
6. 6. alcune fatture (Omissis PROMET DOO) emesse in date diverse, riportano il medesimo numero progressivo;
7. 7. OMISSIS, benché richiesta, non è riuscita ad indicare i nominativi dei presunti soggetti che, su incarico della Omissis DOO e della Omissis LTD, avrebbero svolto le attività previste genericamente nei contratti;
8. 8. Sebbene i contratti in argomento prevedessero la possibilità di attivare la procedura amministrativa per il rimborso delle spese, le società fornitrici di OMISSIS s.p.a. non si sono quasi mai avvalse di tale facoltà;
9. 9. L'esito delle indagini delegate dalla Procura alla Guardia di Finanza, compendiate nella relazione in data 18 marzo 2005, attesta che la documentazione contabile reperita giustifica solo formalmente gli asseriti adempimenti contrattuali con le società di consulenza riconducibili al C.;
10. 10. Nell'ambito di attività di *internal auditing* della stessa OMISSIS erano già state prospettate una serie di censure, come dimostra la relazione inviata dal dr. A. C. nel febbraio 2002, agli atti del giudizio;
11. 11. Le concordanti dichiarazioni rese da C. e da C. in sede di procedimento penale confermano quanto accertato dalla Guardia di Finanza.

I sopra descritti elementi indiziari, valutati globalmente, risultano ulteriormente avvalorati dalle dichiarazioni del C., il quale ebbe a precisare, in riferimento ai rapporti tra la Omissis ed i consulenti, che era la struttura di OMISSIS deputata a contattare i consulenti, trattare il compenso e seguire lo svolgimento dei lavori; di non aver conosciuto i consulenti e di non aver mai saputo nulla delle effettive prestazioni rese dai medesimi.

Quanto ai rapporti tra la Omissis ed i consulenti, il C. ha dichiarato (interr. del 7.3.2003) che il relativo contratto *era totalmente fittizio*, poiché *“relativo ad un'operazione inesistente, in quanto si trattava, in realtà, di un vero e proprio storno di denaro dell'OMISSIS nel senso che occorreva giustificare formalmente un'uscita a favore del conto “Omissis” e del conto dell'A.”*

In definitiva, a fronte di una così cospicua mole di elementi indiziari, la valutazione complessiva degli stessi induce il Collegio a riconoscerne i requisiti di gravità, precisione e concordanza e ad affermare, nel completo rispetto della procedura valutativa richiesta in tema di prova per presunzioni, che è stata pienamente raggiunta la valenza probatoria necessaria a dimostrare la sussistenza del danno erariale, quantificato – secondo quanto precisato dalla Procura appellante (cfr. appello pag. 83) – *“ritenendo parzialmente o completamente inesistenti le operazioni fatturate da OMISSIS s.p.a. a favore delle suddette società riconducibili al sig. C.”*.

Il danno erariale è, pertanto, collegato alla dissimulazione di un collaudato stratagemma finalizzato alla distrazione di fondi di Omissis a beneficio personale degli appellanti, previa contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

Per tali assorbenti considerazioni va accolto il terzo motivo di appello della Procura Regionale e, pertanto, i signori L. G. e G. C. vanno condannati, in solido fra loro, al risarcimento del danno diretto per complessivi **euro 2.599.362,52**, in relazione ai contratti per consulenze e servizi in *“outsourcing”* di cui ai rapporti con le società Omissis LTD e Omissis. Nel complessivo importo sopra indicato resta ricompresa anche la condanna del C. alla minor somma di euro 410.256,00, per la quale si ritengono dunque assorbiti i motivi di appello prospettati dal C..

9.2) I rapporti contrattuali fra Omissis e Omissis DOO e l'asserita violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.

=

Con riferimento ai rapporti contrattuali con la Omissis DOO, la sentenza di primo grado ha stabilito la condanna in solido di A., C. e G. per **euro 66.750,17**, pari alla somma che l'A. aveva ammesso di aver ricevuto in nero, mediante versamento su conti correnti esteri, in misura eccedente rispetto all'importo pattuito contrattualmente.

La sentenza deve essere confermata, poiché i fatti sono acclarati e trovano conferma nelle dichiarazioni di A. e di G. medesimo.

Non sussiste la paventata violazione fra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., eccepita dall'A..

L'assunto non può essere condiviso. Invero, che l'esplicata attività decisoria non si sia mantenuta nei limiti posti dall'atto introduttivo del giudizio è convincimento che trova da un lato smentita nel tenore delle sue formulazioni e nelle implicazioni logiche desumibili dal suo globale contesto; dall'altro, tale convincimento poggia su una ricostruzione dei fatti che comunque non porta ad un mutamento della causa petendi, questa essendo stata semmai enucleata, nel legittimo esercizio dei giudiziali poteri di interpretazione della domanda, avuto anche riguardo ai contenuti della dialettica processuale, da una logica argomentativa comunque comune a quella seguita *ab origine* dalla parte pubblica.

D'altronde appare poco incisivo, ai fini che qui occupano, ferma restando la materialità dei fatti così come

accertati, andare a specificare se l'A. abbia percepito a titolo di tangente o meno le somme che egli stesso ha dichiarato di aver incassato in nero. Certo è che trattasi di somme, erogate da EPW, che per accordo contrattuale non spettavano all'appellante, e pertanto costituiscono indebita locupletazione, che l'A. ha conseguito con la compiacenza dei vertici di EPW.

La circostanza trova conferma proprio nelle dichiarazioni che l'A. ha fatto in primo grado, nella comparsa di costituzione depositata il 19 ottobre 2005 (cfr. pag. 15 e segg.), in cui l'interessato ebbe ad asserire che sul proprio conto corrente della sede USB di Omissis erano stati versati dalla Omissis PROMET complessivamente 60.000 dollari USA in ragione di 5.000 dollari per 12 mensilità, versate trimestralmente nell'anno 2001, che egli aveva fatto poi rientrare in Italia avvalendosi della normativa di cui al D.L. 24.12.2002. Tali importi, costituenti la differenza fra il compenso in origine pattuito per attività di consulenza (L. 450.000.000) e quello ridotto dal responsabile del personale dell'OMISSIS (L. 300.000.000) non erano previsti nel contratto e quindi sono stati illecitamente percepiti *sine titulo* da A.

I fatti sono ulteriormente avvalorati dalle dichiarazioni del C., il quale aveva riferito, nell'interrogatorio del 7.03.2003, che, a differenza degli altri contratti, quello con Omissis PROMET fu "una cosa a parte", poiché le somme che la società croata ricevette vennero messe a disposizione del conto "Omissis" ed al 50% dell'ing. A., che chiese venissero bonificate su un conto elvetico.

Il Procuratore Generale nell'atto conclusionale (pag. 41) ha poi osservato che l'Attore pubblico, con riferimento all'A., ha precisato che costui era coinvolto – secondo disposizioni di G. e C. - negli spostamenti illeciti di valuta ed a fronte di tale attività percepiva emolumenti.

Da quanto esposto non emerge alcuna modifica del titolo della domanda, avendo piuttosto il primo Giudice reso la pronuncia in base ad una ricostruzione dei fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a quella prospettata dal P.M. (Cass. n. 6006/94; n. 914/94; SS.UU. n. 2504/86; Corte conti, Sez. I, 24 maggio 1999 n. 156; 20 aprile 1998 n. 105).

9.3) Per quanto concerne, inoltre, la quantificazione del danno in **euro 66.750,17**, addebitato in solido ad A., C. e G., si ritiene che la sentenza appellata non meriti alcuna riforma, dal momento che – come ha ricordato il Procuratore Generale – è stata la medesima difesa dell'A., in prime cure (memoria del 19.10.2005, pag. 16), a dichiarare di aver ricevuto indebitamente tale importo; o meglio, di aver incassato – documentandolo – *"60.000 dollari, corrispondenti all'epoca a 66.750,17 euro"*.

Su tale quantificazione nulla è stato eccepito in prime cure, per cui tali eccezioni risultano improponibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto *nova* in appello.

Il difensore del C. ha pure contestato la condanna in solido con l'A., proclamandosi estraneo alla vicenda. L'eccezione è da respingere, poiché lo stesso A. ha dichiarato nella comparsa di costituzione in prime cure che il ricorso al descritto espediente bancario, al di fuori delle clausole contrattuali, gli era stato proposto da G. e C.. Da tale confessione si ricava, da un lato, la natura dolosa dell'illecito perpetrato, per la sua specifica preordinazione; dall'altro, emerge la conferma del concorso nella causazione del danno, nonché della collusione tra G., C. e A., il quale, in veste di direttore operativo dell'OMISSIS, si è prestato a collaborare alla dolosa attività di distrazione di fondi di pertinenza OMISSIS su conti correnti esteri personali, con accreditamento di somme indebite.

Gli appelli dell'A. e del C., sul punto, devono essere respinti e va confermata la condanna in solido dei tre ad **euro 66.750,17**.

§§§§

10). Il danno da disservizio -

La condanna per il danno da disservizio, quale conseguenza delle vicende testè illustrate, veniva quantificata dalla Procura Regionale in euro 5.295.827,48, consistenti nelle spese sostenute da OMISSIS per il procedimento penale (euro 2.115.500,00), per assistenza legale stragiudiziale (euro 1.984.682,66), per funzioni di auditing (euro 841.579,42) e per spese di organizzazione (euro 354.065,40).

La Sezione di primo grado, dopo aver escluso dalla sommatoria di voci le spese sostenute per il processo penale e per la funzione di auditing, quantificava il danno in via equitativa in euro 2.100.000,00 comprensivi di rivalutazione ed interessi, in solido fra G., C. e C..

Tutti e tre hanno proposto appello, contestando in sintesi l'esistenza del danno e l'imputabilità ai ricorrenti, la mancanza di prova da parte della Procura, il ricorso al criterio equitativo da parte della Sezione, la condanna in solido e l'avvenuta compensazione con le transazioni stipulate da Omissis con OMISSIS e con OMISSIS POWER.

Nel precisare che nulla in merito al danno da disservizio aveva eccepito il G. in primo grado, sicchè il suo appello, per tale aspetto, introduce elementi non consentiti di novità, questo Collegio osserva che il C. ha contestato la violazione, da parte dei primi giudici, dei principi in materia di liquidazione equitativa del danno, atteso che tale potere, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali (Corte conti, Sez. Riunite, n. 10/2003) "è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare...e non esonera la parte dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto di cui possa ragionevolmente disporre". Sostiene infine il C. che le asserite ricadute in termini di efficienza sono mere illazioni e comunque le relative spese di ripristino avrebbero potuto e dovuto essere dimostrate.

Ciò posto, secondo questo Collegio può, a ragione, sostenersi che l'attività dolosa imputabile agli appellanti, che è stata in precedenza esaminata, incide negativamente sul generale funzionamento dell'Amministrazione di appartenenza, creando un indubbio "disservizio", e provocando *un ulteriore danno patrimoniale* risarcibile per quanto attiene ai costi generali dalla stessa sopportati in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'azione amministrativa.

E' stato infatti sostenuto dalla giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. Toscana, n. 741 del 8.10.2002; Sez. Umbria, n. 501/1998; n. 39 del 31.1.2002; n. 511 del 29.11.2001) che i connotati del danno all'Erario possono essere rinvenuti anche nei casi di "disservizio", inteso come disservizio "da illecito esercizio di pubbliche funzioni" o come disservizio "da mancata resa del servizio", causato dal dipendente pubblico con una condotta commissiva o omissiva dolosa o gravemente colposa che ha prodotto effetti negativi nella gestione del pubblico servizio.

Si è pure affermato (Sez. Umbria, n. 1/98 del 4.12.1997) che l'accertamento di fatti corruttivi o concussivi del pubblico funzionario configura un inadempimento da fatto illecito che determina sicuramente un notevole pregiudizio al regolare e proficuo andamento del servizio, che è causa oggettiva del danno da disservizio.

In sostanza, tale danno va rapportato al generale principio dell'equilibrato esplicarsi del sinallagma tra le

corrispettive prestazioni dell'Amministrazione, da un lato, e dei suoi dipendenti dall'altro.

E difatti è stato addirittura precisato (II Sez. Centr. n. 134 del 13 aprile 2000) che "nei casi di fatti concussivi e corruttivi protrattisi per lungo tempo, oltre alla perdita di prestigio per l'Amministrazione, si verifica l'uso per fini illeciti dei mezzi della P.A., come le strutture, gli strumenti, e quant'altro, e del tempo di servizio retribuito con gli apporti dei contribuenti, che costituisce senz'altro danno diretto, perché opera la distorsione dell'attività amministrativa. La spesa investita per la sua organizzazione ed il suo svolgimento, infatti, non produce risultati a favore della Comunità, ma contro i suoi interessi e per la locupletazione privata".

Si deve evidenziare che, nella specie, per la descritta condotta dolosa dei dirigenti OMISSIS ed Omissis, è derivata la necessità per la capogruppo sia di novare molteplici contratti, sia di ricapitalizzare OMISSIS, con pesanti conseguenze in termini, appunto, di danno da disservizio. Proprio per tali motivi le due società pubbliche sono state indotte a presentare denuncia querela agli organi giudiziari competenti per infedeltà patrimoniale ed appropriazione indebita nei confronti di G., C. e C.

Pertanto si è in presenza di danno certo nell'*an*, che tuttavia presenta i caratteri della diffusività, in quanto il "danno patrimoniale da disservizio" e, in particolare, il "disservizio da illecito esercizio di pubbliche funzioni", inerisce non solo alla non giustificata retribuzione, indennità o analoghi emolumenti percepiti dagli autori del danno stesso, ma a tutti i maggiori costi dovuti allo spreco di personale e di risorse economiche non utilizzate in base agli indicati canoni di legalità, efficienza e produttività. In altre parole, esso consiste nell'effetto dannoso causato alla organizzazione ad allo svolgimento dell'attività amministrativa di una pubblica Amministrazione – cui il dipendente pubblico era tenuto in ragione del proprio rapporto di servizio, di ufficio o di lavoro – con una minore produttività della stessa amministrazione pubblica, ravvisata sia nel mancato conseguimento della attesa legalità dell'azione e dell'attività pubblica, sia nella inefficacia o inefficienza di tale azione ed attività pubblica (Sez. II Centr., n. 134A/2000).

Trattandosi di danno certo nell'*an*, correttamente la Sezione di primo grado ha proceduto, nella specie, alla sua quantificazione in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., ostando all'esercizio di tale potere solo la mancata prova, da parte del P.M., che il perseguimento di fini diversi da quelli tipici-istituzionali abbia comportato una perdita patrimoniale tangibile nelle casse dell'ente, in termini di somme inutilmente spese per perseguire gli obiettivi stabiliti ma non raggiunti o di spese sostenute per ripristinare l'efficienza perduta (Sez. Riun., n. 10/2003/QM; Sez. I Centr., 31.05.2005 n. 185/A; Appello Sicilia, 14.06.2007 n. 185/A; Sez. Sicilia, 30.09.2003 n. 1603).

Ebbene, nel caso di specie tale prova è stata pienamente soddisfatta dal Procuratore Regionale, il quale ha depositato in giudizio il dettaglio di tutte le spese sostenute dall'ente per il ripristino dell'efficienza e della produttività e per la riorganizzazione dei servizi.

A parere di questo giudice, quindi, ben ha operato il Collegio di primo grado nell'estrapolare, dalle spese dimostrate dalla Procura, quelle riconducibili al procedimento penale, che troveranno una loro composizione secondo le regole proprie del processo. Quanto al resto, reputa questo Giudice che, sussistendo ontologicamente il pregiudizio erariale, nessuna preclusione si poneva alla determinazione in via equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., riferito agli oneri connessi alla riorganizzazione, alle consulenze legali esterne ed al servizio di auditing, che tanto a lungo è stato impegnato nelle attività di indagine interna e di ispezione collegate ai fatti di cui è causa, distraendo energie lavorative ad ulteriori finalità.

La difesa del C. ha altresì opposto che il proprio assistito non è stato dipendente OMISSIS, avendo svolto le sue funzioni solo in E., e che l'unica sua condotta addebitatagli, e cioè la percezione di tangenti, non è stata accertata giudizialmente e, comunque, non si porrebbe in rapporto di causalità con i pretesi danni.

Il Collegio osserva che, per quanto il C. fosse A.D. di E., in realtà inciderebbe con il proprio rilevante ruolo su tutte le attività imprenditoriali del Gruppo relative alla "strategia degli investimenti, nonché ai profili tecnici delle forniture e non giuridici della loro acquisizione" per OMISSIS, come rappresentato dalla stessa difesa privata. Ruolo, questo, istituzionalmente esercitato anche per OMISSIS, a danno della quale egli ha concorso a provocare ingenti pregiudizi patrimoniali e non, fra i quali quello da disservizio.

L'eccezione sulla asserita non rilevanza causale della condotta del C. nella genesi del danno da disservizio non merita accoglimento: si osserva che lo stesso A.D. ebbe a confessare (interr. del 10 e 23 luglio 2003), riguardo ai rapporti tra Omissis e Omissis, che fra G. e lui vi era una diversa collocazione operativa, in base alla quale il primo definiva nel dettaglio, raccordandosi con gli uomini OMISSIS, gli elementi utili per un positivo esito dell'assegnazione, mentre lui si incaricava di curare in via generale che l'aggiudicazione finale non venisse compromessa.

Con riferimento alle obiezioni mosse per la condanna solidale a tal fine riportata, questo Giudicante osserva che, respingendo le doglianze delle rispettive difese, le condotte di C., G. e C. risultano, dalla copiosa mole di atti versati in giudizio, *coordinate* secondo vari profili di complicità, concorrendo a provocare le ingenti lesioni patrimoniali, configurabili come danno da disservizio, inferte ad OMISSIS. Per tali ragioni si giustifica la loro condanna a titolo solidale, disposta in primo grado per detta voce di danno, che resta quantificata in **euro 2.100.000,00** e addebitata in solido a G., C. e C..

Né può ritenersi prodotta alcuna compensazione con le transazioni a suo tempo stipulate con OMISSIS e con OMISSIS, per i motivi già esposti nei precedenti paragrafi, ai quali si fa rinvio. Gli appelli di parte vanno, sul punto, respinti.

11). Il danno all'immagine. La Sezione di primo grado ha determinato l'importo del danno all'immagine causato dagli appellanti ad OMISSIS, equitativamente, in **euro 5.500.000,00**, ancorandone la quantificazione non all'importo delle tangenti percepite, bensì "al danno che i convenuti hanno arrecato, nel mercato nazionale, comunitario ed extracomunitario, all'immagine della maggior impresa italiana operante nel settore dell'energia elettrica, con intuibili ricadute negative sull'immagine all'estero dell'imprenditoria, sia pubblica che privata, nazionale".

Gli appellanti, in particolare G. e C., hanno eccepito la violazione dell'art. 2043 c.c., poiché l'attività riconducibile ai due ricorrenti, ammesso pure che sia connotata da dolo o colpa grave, comunque non determinerebbe un danno ingiusto alla P.A.

La doglianza è priva di pregio, soprattutto se si tiene conto che la figura del danno all'immagine è ascrivibile alla categoria delle fattispecie a formazione progressiva, in quanto la reiterata e continuativa condotta lesiva nei confronti della propria Società o di una Società diversa da quella di appartenenza, entrambe facenti parte dello

stesso Gruppo, può di fatto provocare la lesione dell'immagine sia istantaneamente, sia con fatti progressivi e continui, protrattisi, come nella specie, per lungo tempo, con annunci sui mass-media anche internazionali.

Nel caso all'esame le riscontrate fattispecie di responsabilità amministrativa sono correlate a gravi condotte sanzionate sia disciplinarmente (tutti gli odierni appellanti sono stati costretti alle dimissioni) sia penalmente, atteso che le imputazioni operate a livello penale nei confronti degli appellanti, in particolare di G., C., C., (solo in parte per A.), hanno riguardato i reati più vari, dalla associazione per delinquere, alle appropriazioni indebite, alle retrocessioni, alla sopraffatturazioni, alle corruzioni, ai riciclaggi, come risulta non solo dall'avviso di conclusione indagini versato agli atti e dalle confessioni degli interessati (di cui si sono già riportati ampi stralci nei paragrafi dedicati ai danni diretti), ma altresì si desume dall'esito delle investigazioni affidate alla Guardia di Finanza e dall'attività di auditing espletata all'interno del gruppo OMISSIS.

Inoltre, sempre in sede penale, per le vicende in cui è rimasta coinvolta la OMISSIS AG. è stata emessa la sentenza definitiva n. 1508/2006 nei confronti della società tedesca, emanata dal Tribunale Ordinario di Omissis il 25.07.2006 ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 231 del 2001. Il giudizio, che si è concluso con la predetta sentenza di condanna con applicazione di pena su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., ha avuto ad oggetto la riuscita corruzione, da parte di soggetti legati a OMISSIS AG., di C. e G..

A confutazione delle affermazioni delle controparti private, che negano la sussistenza di danno ingiusto, questo Collegio richiama le osservazioni formulate dal Procuratore Generale nei propri atti conclusionali, il quale ha opportunamente rilevato che le condotte illecite degli odierni appellanti, che costituivano, di per sé, il fondamento del predetto danno all'immagine e già avevano un'eco nello specifico ambiente societario dell'intero gruppo OMISSIS, nonché degli "addetti ai lavori" nel campo della fornitura di energia, con l'inizio e la celebrazione dei procedimenti penali hanno avuto risonanza, per il *clamor fori* derivatone, non solo nazionale ma internazionale (per il coevo processo penale celebratosi in Germania nei confronti di OMISSIS) ed hanno ampliato a dismisura, con l'intervento di tutti i mezzi di comunicazione, il predetto pregiudizio immateriale.

La risonanza incontrollabile che siffatte notizie di condotte illecite hanno avuto in ambito internazionale su tutti gli organi di informazione e, soprattutto, sui giornali finanziari, ha provocato comunque – a prescindere da un accertamento definitivo in sede penale – gravissime ed incisive lesioni al prestigio di OMISSIS, sia nazionale che internazionale, per la rilevanza industriale e finanziaria delle entità economiche coinvolte.

Risultano versati agli atti anche degli articoli di stampa che sono idonei a concretizzare la lesione al prestigio dell'Amministrazione.

Né merita accoglimento la obiezione che il primo giudice avrebbe preso in esame, per valutare il danno all'immagine, parametri diversi rispetto a quelli prospettati dall'attore.

Contrariamente a quanto affermato dalle difese degli odierni ricorrenti, questo Giudicante evidenzia che, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., il giudice deve pronunciare su tutta la domanda; il che comporta che, avendo l'attore pubblico prospettato il danno erariale all'immagine e chiesto in relazione ad esso il risarcimento del danno in favore del soggetto leso, il giudice ben può rendere la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa alla stregua delle risultanze istruttorie, anche in maniera autonoma ed indipendente rispetto a quella prospettata, ed anche in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'A. (Cass., n. 6006/1994, n. 914/1994). Ne consegue che il giudice adito non necessariamente deve invocare gli stessi parametri rappresentati dalla Procura Regionale per individuare il danno all'immagine ed al prestigio di OMISSIS, ma può evincerli dagli atti debitamente depositati.

Provata la sussistenza del danno all'immagine resta da verificare se da esso sia derivato un nocumento monetizzabile.

Si richiama la giurisprudenza di questa Sezione che, con sentenze n. 49/2004 e n. 151/2006, si è già occupata della questione e citando la sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/2003/QM del 23 aprile 2003 ha chiarito che il danno all'immagine non rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 2059 del codice civile - che limita la risarcibilità alle sole lesioni conseguenti a reato - ma è una delle fattispecie del danno esistenziale (la cui risarcibilità è riconducibile all'art. 2043 c.c.) da individuarsi nell'ambito dei danni non patrimoniali come danno-evento e non come danno-conseguenza.

La citata giurisprudenza può essere ora integrata alla luce delle sentenze n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione, in cui viene prospettata un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere, nell'astratta previsione della norma, ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona, ivi incluso il danno derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona stessa. La Corte di Cassazione ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale anche in favore delle persone giuridiche, soggetti per i quali non è ontologicamente configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di patemi d'animo (v., sentenza 2367/00).

Le citate sentenze hanno quindi chiarito che nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto, la riparazione mediante indennizzo, ove non sia praticabile quella in forma specifica, costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi (v. Corte Costituzionale, sentenza 184/86).

Posta quindi l'esistenza e la risarcibilità del danno all'immagine, nei termini di cui alla citata giurisprudenza che afferma la necessità di un indennizzo per garantire una minima tutela di interessi costituzionalmente protetti, resta da verificare se e come esso sia quantificabile.

La citata sentenza n. 10/QM/2003 delle SS.RR. di questa Corte ha affermato che, ai fini della quantificazione, si può fare riferimento, oltre che alle spese di ripristino già sostenute (da provare a carico dell'attore), a quelle ancora da sostenere. In quest'ultimo caso, respingendo la doglianza degli appellanti, deve ritenersi perfettamente ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., la quale potrà fondarsi su prove, anche presuntive od indiziarie (a carico dell'attore), tra cui le conseguenze negative che, per dato di comune esperienza e conoscenza, siano riferibili al comportamento lesivo dell'immagine.

Sussiste poi la possibilità di ricorrere, per la quantificazione del danno, a parametri diversi da quelli desumibili dalle spese, sostenute o da sostenere, per il ripristino dell'immagine. In via generale, i parametri da utilizzare in concreto per la quantificazione vanno rimessi alla valutazione che, nella propria discrezionalità, ciascun giudice saprà trarre dalle singole fattispecie.

Le citate sentenze della Cassazione hanno in proposito affermato che il danno esistenziale è pregiudizio che

si proietta nel futuro e che, pertanto, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi che sarà onere del danneggiato fornire e che la relativa liquidazione, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non potrà che avvenire in via equitativa.

Tale giurisprudenza permette che, anche nell'ipotesi all'esame, si possa avere riguardo a quanto sopra specificato.

Respingendo le censure dei ricorrenti il Collegio osserva che, per il caso di specie, il Requirente ha indicato i criteri e i parametri cui far riferimento per configurare, anche equitativamente, il danno al prestigio della società pubblica, prospettando sia la notoria rilevanza degli eventi corruttivi, sia la diffusione a mezzo stampa e delle reti televisive e la risonanza che hanno avuto nell'opinione pubblica le notizie dello sperpero, a causa della prassi corruttiva, delle risorse finanziarie della collettività nell'espletamento di un servizio pubblico essenziale, quale quello della produzione dell'energia elettrica; e ancora, elencando i criteri indicati dalle SS.RR. con la sentenza n. 10/QM/2003 cui parametrare la quantificazione.

Nell'ambito di tali criteri e parametri, ritiene il Collegio – in ciò contraddicendo il Primo Giudice – che non può dubitarsi che, nella fattispecie all'esame, dai fatti corruttivi oggetto dei reati contestati sia sorta l'indispensabilità delle azioni penali delle quali si è argomentato, per cui la percezione di tangenti deve considerarsi, unitamente ad altri elementi, uno degli indici e dei criteri per la quantificazione, anche solo in via equitativa, del danno all'immagine.

Da quanto premesso il Collegio deduce che non sussiste contrasto tra la prospettazione della *causa petendi* secondo le prove e i documenti acquisiti al fascicolo processuale e le statuizioni della decisione assunta, rinvenendosi piuttosto, nella specie, una puntuale applicazione dell'art. 1226 c.c., secondo il libero apprezzamento della Sezione lombarda, ex art. 116 c.p.c.

L'importo del danno all'immagine resta pertanto invariato per gli appellanti G. (**euro 2.000.000,00**), C. (**euro 2.000.000,00**) e C. (**euro 1.000.000,00**), mentre deve accogliersi l'appello del ricorrente A., in quale aveva rilevato l'eccessiva sproporzione ravvisabile fra l'importo della condanna per danno diretto (euro 66.750,15) e quello della condanna per danno all'immagine (euro 500.000,00) soprattutto dopo la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado, che erroneamente aveva disposto la condanna dell'A. anche per il danno da disservizio, e tenuto conto del ruolo più limitato avuto dal medesimo nella genesi delle vicende lesive.

Pertanto, assecondando l'analoga richiesta avanzata dal Procuratore Generale nell'atto conclusionale in data 29 gennaio 2008, il Collegio ridetermina la condanna di V. A. a titolo di ristoro del danno all'immagine in **euro 100.000,00**.

In conseguenza delle precedenti statuizioni l'importo complessivo della condanna per danno all'immagine viene rideterminato in euro (2.000.000 + 2.000.000 + 1.000.000 + 100.000=) **€ 5.100.000,00**, ripartito come sopra.

§§§§

12). Riduzione della condanna in proporzione della partecipazione pubblica - La difesa dell'A., riproponendo una eccezione già sollevata in primo grado, ha prospettato che la determinazione del danno erariale, nonché del danno all'immagine, dovrebbe tener conto che la compagine azionaria di OMISSIS s.p.a. e, quindi, *a fortiori*, di OMISSIS, è solo minoritariamente pubblica (32%); pertanto anche una eventuale condanna dovrebbe essere ridotta proporzionalmente alla percentuale di partecipazione pubblica al capitale sociale di OMISSIS. In mancanza di tale riduzione, rileva detto patrocinio, si verrebbe ad operare un'ingiustificata e costituzionalmente illegittima omologazione tra le società interamente possedute da enti pubblici e quelle che lo sono solo in parte; oltre che un'altrettanto costituzionalmente illegittima compressione del diritto di difesa dei soci privati di OMISSIS, ai quali sarebbe preclusa dal principio del *ne bis in idem* un'autonoma azione civile nei confronti degli amministratori della stessa.

Considera al riguardo questo Collegio che la configurazione pubblica o privata di una società in mano pubblica non è in funzione dell'ammontare della partecipazione al capitale sociale, ma della natura stessa della società e dell'attività da essa svolta.

In altri termini, la partecipazione azionaria pubblica, a prescindere dalla percentuale di proprietà, informa di pubblicità tutta la società, per cui il risarcimento deve essere totale, per il rilievo che assume il carattere unitario della personalità giuridica della società pubblica, che non ammette artificiose suddivisioni sulla base della proprietà delle singole quote, giuridicamente irrilevanti ai fini della titolarità giuridica del credito risarcitorio.

Parimenti infondata è l'eccezione in merito ad una paventata compressione dei diritti di difesa dei soci privati: nessuna preclusione sussiste per la promozione di un'autonoma azione da parte dei soci della società per azioni in mano pubblica, qualora sia stata esercitata un'azione giuscontabile. Ciò in quanto l'azione di responsabilità, per le sue peculiarità, concorre con le altre azioni previste in materia di responsabilità degli amministratori e non si sostituisce ad esse, costituendo, piuttosto, una forma di tutela aggiuntiva, giustificata dall'esigenza di salvaguardia delle funzioni e dei servizi pubblici ai quali la società stessa è preordinata.

In tali termini va parzialmente accolto l'appello dell'A.. Quanto alla eccepta compensazione del danno all'immagine con le transazioni stipulate dal gruppo OMISSIS con OMISSIS e con OMISSIS, la stessa va negata e la relativa eccezione respinta, per le medesime considerazioni espresse nei paragrafi n. 6.e e 7.g, ai quali si fa rinvio.

Vertendosi in ipotesi dolose in cui si è verificata una locupletazione dei soggetti condannati, non vi è spazio per l'applicazione del potere riduttivo.

Del pari non è possibile scorporare, dalle quote di danno erariale, l'ammontare di eventuali vantaggi asseritamente conseguiti dalla collettività, poiché tali benefici, per costante giurisprudenza, devono essere quantificati e provati da chi intende avvalersene, mentre nella specie essi vengono solo genericamente indicati dai ricorrenti.

Come statuito dal Giudice di primo grado, su tutte le somme sopra indicate vanno calcolati rivalutazione ed interessi, dalla data della presente sentenza al dì del soddisfo.

Gli appellanti vanno condannati, in solido, alle spese del presente grado di giudizio.

Il sequestro conservativo disposto dalla Procura Regionale sui beni degli appellanti, così come convalidato, si converte *ipso iure* in pignoramento con l'esecutività della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 686 c.p.c., con onere per l'ente danneggiato di depositare copia della sentenza nella cancelleria del giudice dell'esecuzione e di

richiederne l'annotazione entro il termine perentorio indicato nell'art. 156 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale – definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione respinta:

1. – RIUNISCE GLI APPELLI in epigrafe;
2. - RESPINGE LE FORMULATE ECCEZIONI DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE della Corte dei conti nei confronti dei danni erariali riconducibili a condotte illecite di amministratori, dipendenti e consulenti comunque legati da rapporto di servizio con le società a partecipazione pubblica OMISSIS spa e Omissis. spa
3. – Quanto al danno conseguente ai contratti di fornitura di turbine a gas, aggiudicati a OMISSIS AG:
A) ACCOGLIE PARZIALMENTE gli appelli di G. e C. e, per l'effetto, CORREGGE L'ERRORE MATERIALE presente nella sentenza impugnata con riferimento alla determinazione del danno ascrivibile all'acquisto di pareti silenti e di set silenzianti, che va quindi complessivamente indicato in **euro 226.210,00** piuttosto che nell'importo di euro 452.420,00 (come indicato a pag. 83 e 88 sentenza);
B) ACCOGLIE parzialmente l'appello di G. e C. e, per l'effetto, ASSOLVE gli appellanti L. G. ed A. C. dall'imputazione connessa al pagamento di **euro 802.017,13** per interessi passivi maturati sui ritardati pagamenti delle forniture;
C) RIGETTA, per il resto, gli appelli di G. e C. sul punto e, quindi, conferma la CONDANNA degli appellanti L. G. e A. C. al pagamento, in solido, degli importi di **euro 3.302.484,00 + euro 226.210,00** (così dopo correzione) + **euro 679.174,61**, per un totale di **euro 4.207.868,61**;
4. – Quanto al danno conseguente alla gara per la centrale termoelettrica del Omissis, aggiudicata ad OMISSIS POWER:
A) ACCOGLIE PARZIALMENTE il primo motivo di appello del Procuratore Regionale, limitatamente alle richieste formulate al punto **a).1**, e per l'effetto CONDANNA L. G. e A. C. al pagamento, in solido, del danno quantificato in **euro 1.579.193,00** quale aumento del prezzo finale della fornitura per effetto della corruzione;
B) RIGETTA per il resto il primo motivo di appello del Procuratore Reg;
C) RIGETTA gli appelli di G. e C. e, per l'effetto, conferma la CONDANNA di L. G. ed A. C. al pagamento, in solido, di **euro 665.011,56** a titolo di interessi legali sulle somme anticipate ad OMISSIS;
5. – Quanto al danno conseguente alle commesse OMISSIS in Medio Oriente:
- ACCOGLIE l'appello del Procuratore Regionale e, per l'effetto, CONDANNA L. G. e G. C. al pagamento, in solido, della somma di **euro 5.830.478,44**;
6. – Quanto al danno conseguente ai contratti di consulenza e servizi esterni con le società di C.:
A) ACCOGLIE l'appello del Procuratore Regionale e, per l'effetto, CONDANNA L. G. e G. C. al pagamento, in solido, dell'importo di **euro 2.599.362,52**, (comprensivo della somma di euro 402.256,00 cui era già stato condannato il C. in primo grado), riferito ai rapporti contrattuali con le società Omissis e Omissis;
B) RIGETTA gli appelli di C. e di A. e, per l'effetto, CONDANNA L. G., G. C. e V. A. al pagamento, in solido, di **euro 66.750,17** riferito ai rapporti contrattuali con la società Omissis DOO;
7. – Quanto al danno da disservizio:
- RIGETTA gli appelli di C., G. e C. e, per l'effetto, conferma la CONDANNA di A. C., L. G. e G. C. al pagamento, in solido, di **euro 2.100.000,00** a titolo di danno da disservizio;
8. – Quanto al danno all'immagine:
A) RIGETTA gli appelli di C., G. e C. e, per l'effetto, conferma la CONDANNA di A. C. al pagamento di **euro 2.000.000,00**, di L. G. al pagamento di **euro 2.000.000,00** e di G. C. al pagamento di **euro 1.000.000,00** a titolo di ristoro del danno all'immagine;
B) ACCOGLIE parzialmente l'appello di V. A. e, per l'effetto, lo CONDANNA al pagamento di **euro 100.000,00** a titolo di danno all'immagine.
9. - CONDANNA inoltre i predetti appellanti al pagamento, sulle somme loro addebitate, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal deposito della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
10. - CONDANNA i predetti appellanti al pagamento, in solido, sia delle spese processuali del giudizio di primo grado, già liquidate in **euro 7.775,98** sia delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in **Euro 6557,66** (SEIMILACINQUECENTOCINQUANTASETTE/66)
11. - CONDANNA G., C. e C. alla rifusione delle spese relative ai decreti di definizione agevolata nn. 24/07, 25/07, 26/07, liquidate in € 452,90 (QUATTROCENTOCINQUANTADUE/90)
12. - Il sequestro conservativo disposto dalla Procura Regionale sui beni degli appellanti, così come convalidato, si converte *ipso iure* in pignoramento, ai sensi dell'art. 686 c.p.c.
- 12.12. - MANDA alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dei giorni 19 e 21 febbraio 2008.

L'Estensore
f.to Rita LORETO

Il Presidente
f.to Vito MINERVA

Depositata in Segreteria il 03/12/2008

f.to Maria Fioramonti

IL DIRIGENTE